Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 26 settembre 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1975.

Modificazioni allo statuto della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, e successive modificazioni;

Visto lo statuto della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale 28 aprile 1948 e modificato, da ultimo, con decreto ministeriale 14 giugno 1973;

Viste le deliberazioni del comitato esecutivo della predetta sezione in data 20 settembre 1973 e 17 ottobre 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 dicembre 1974;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 14 primo comma, 15 quarto comma e 17 dello statuto della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, in conformità del testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SEZIONE SPECIALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE PRESSO LA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO.

Art. 14, primo comma. — Le funzioni di segretario del comitato esecutivo sono espletate dal segretario del comitato esecutivo della Banca nazionale del lavoro o da chi lo sostituisce.

Art. 15, quarto comma. — Il direttore:

(*Omissis*).

delibera sulle operazioni attive o passive nei suoi limiti di competenza. Sentito il comitato esecutivo, può conferire, nell'ambito della sua competenza, limiti operativi al vice direttore generale della Banca da lui designato ed anche a dirigenti e funzionari della sezione e della Banca nazionale del lavoro.

(*Omissis*).

Art. 17. — Il bilancio della sezione è distinto da quello della Banca nazionale del lavoro ed è approvato dal consiglio di amministrazione della banca stessa.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'approvazione del bilancio deve essere effettuata nei quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, detratto l'interesse da riconoscere alle partecipazioni versate al fondo di dotazione e provveduto, per quanto riguarda la partecipazione dello Stato, a quanto stabilito dall'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1679, sono accantonati in un fondo di riserva.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(7841)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone in comune di Valdisotto.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Sondrio per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 maggio 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone di Forte, Oga, La Motta, Valle S. Colombano, Ghesa, Calosio e S. Lucia in comune di Valdisotto;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Valdisotto;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che il complesso territoriale formato dalle zone predette ha notevole interesse pubblico perché costituisce una cornice montuosa al paesaggio di fondo valle caratterizzato da macchie di essenze sparse e raggruppate, consistenti in conifere ed altri alberi di alto fusto alternate a pittoresche zone a prato. Detto complesso, inoltre, è ravvivato e qualificato dalla presenza di piccoli gruppi di case di tipico carattere alpino, sia per struttura urbanistica sia per colore, costituendo così un insieme di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale ove è nota essenziale la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

Le zone di Forte, Oga, La Motta, Valle S. Colombano, Ghesa, Calosio e S. Lucia site nel territorio del comune di Valdisotto hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale complesso, di cui ai fogli catastali numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, è così delimitato:

a nord dal comune di Valdidentro;

ad est dal comune di Bormio e dal foglio catastale n. 15 (escluso);

a sud dai fogli catastali 12, 21, 20 (esclusi);

ad ovest dal comune di Valdidentro.

Vengono escluse dal vincolo le seguenti aree:

foglio n. 6: fiume Adda; mappali 355, 969, 469, 465, 462, 461, 456, 455, 347, 328, 326, 325, 324, 321, 320, 1054, 1053, 289, 288, 285, 284, 265, 266 (parte sud) strada vicinale del piano, 267, 268, 304, 398, 401, 404, 1071, 407, 408, 409, 410 A (cimitero), 412, 413, 414, 396, 1021, 375, 1069, 1068;

foglio n. 3: lato est nuova strada; mappali 298, 297 e parte dei mappali 295, 294, 293, 291, 286, 400, 436, 433, 432, 477, 479, 481, 493, 494, 495, 498, 496, 517, 522, 523;

foglio n. 5: mappali 134, 138, 139, 140, 273, 493, 284, 287, 296, strada vicinale di Oga, 320, 323, 371, 375, 376, 395, 433, 452;

foglio n. 6: Valle Cadolena, mappali 882, 884, 890, 895, 897, 908;

foglio n. 10: mappali 24, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 180, 179, 178, 660, 173, 172, 170, 169, 610, 168, 126, 125, 158, 164, 162, 163, 538, 267, 271, 278, 279, 280, 283, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 384, 385, 387, 392, 401, 402, 419, 446, 450, 638, 639, 453, 456, 484, 565, 501, strada vicinale di Fumarogo, 508, 532, 648, 530, 518, 580, 520, strada vicinale di Fumarogo, 525, 526, 527, 528, 529, 585, fiume Adda.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357,

nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sondrio.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Valdisotto provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 4 agosto 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

L'anno 1973 (millenovecentosettantatre) il giorno 29 (ventinove) del mese di maggio, alle ore 10 (dieci) in Sondrio, nella sala della giunta provinciale di Sondrio, si è riunita la commissione provinciale per la formazione degli elenchi delle bellezze naturali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(Omissis).

Il presidente, constatato che la commissione è riunita in numero legale, rivolto un breve saluto ai convenuti, apre la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno:

COMUNE DI VALDISOTTO: vincolo paesaggistico su una estensione del territorio medesimo da determinarsi in sede di commissione costituito dalle zone denominate: il Forte, Oga, La Motta, Valle S. Colombano, zona di Ghesa, Calosio e S. Lucia.

(Omissis).

La commissione delibera di proporre il vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, numero 1497, su parte del territorio del comune di Valdisotto, riguardante le zone sopracitate e precisamente: il Forte, Oga, La Motta, Valle S. Colombano, zona di Ghesa, Calosio e S. Lucia di cui i fogli catastali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 delimitato:

a nord dal comune di Valdidentro;
a est dal comune di Bormio e dal foglio catastale 15;
a sud dai fogli catastali 12, 21, 20;
a ovest dal comune di Valdidentro.

Per ciò che riguarda la zona del centro abitato di Oga con le aree immediatamente adiacenti questa è stata esclusa dal vincolo in modo che il perimetro della zona non vincolata è il seguente:

foglio n. 6: fiume Adda; mappali 355, 969, 469, 465, 462, 461, 456, 455, 347, 328, 326, 325, 324, 321, 320, 1054, 1053, 289, 288, 285, 284, 265, 266 (parte sud), strada vicinale dal piano, 267, 268, 304, 398, 401, 404, 1071, 407, 408, 409, 410 A (cimitero), 412, 413, 414, 396, 1021, 375, 1069, 1068;

foglio n. 3: lato est nuova strada; mappali 298, 297 e parte dei mappali 295, 294, 293, 291, 286, 400, 436, 433, 432, 477, 479, 481, 493, 494, 495, 498, 496, 517, 522, 523;

foglio n. 5: mappali 134, 138, 139, 140, 273, 493, 284, 287, 296, strada vicinale di Oga, 320, 323, 371, 375, 376, 395, 433, 452;

foglio n. 6: Valle Cadolena, mappali 882, 884, 890, 895, 897, 908;

foglio n. 10: mappali 24, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 180, 179, 178, 660, 173, 172, 170, 169, 610, 168, 126, 125, 158, 164, 162, 163, 538, 267, 271, 278, 279, 280, 283, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 384, 385, 387, 392, 401, 402, 419, 446, 450, 638, 639, 453, 456, 484, 565, 501, strada vicinale di Fumarogo, 508, 532, 648, 530, 518, 580, 520, strada vicinale di Fumarogo, 525, 526, 527, 528, 529, 585, fiume Adda.

(Omissis).

(8026)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1975.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione per l'anno 1973 agli addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco nelle province di Latina e Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 2, primo comma, n. 3) e 36, primo e ultimo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Sentito il parere della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, espresso nell'adunanza del 24 aprile 1975;

Ritenuta l'opportunità, avuto riguardo alle condizioni di lavoro e delle industrie locali ed ai lavori pubblici da eseguire, di disporre la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione, ai sensi del capo 3° del titolo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264 e della legge 21 luglio 1959, n. 533, agli addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco nelle province di Latina e Taranto, comprese nelle tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione determinate in conformità al secondo comma dell'art. 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro, che non abbiano i requisiti prescritti per il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione e che siano stati occupati, oltre che nella campagna 1972-73, almeno in una delle due campagne precedenti, alle dipendenze di imprese esercenti la lavorazione industriale della foglia del tabacco nelle province di Latina e Taranto.

La concessione del sussidio di cui al comma precedente è regolato dalle disposizioni del capo 3° del titolo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, con le successive modificazioni, nonchè da quelle degli articoli seguenti.

Art. 2.

Il sussidio di cui all'art. 1 è corrisposto, semprechè concorrano tutte le condizioni previste dalla legge e dal regolamento, per un periodo massimo di novanta giorni a coloro che sono stati occupati per l'intera durata della campagna 1972-73 e di quarantacinque giorni negli altri casi.

Inoltre, per coloro che abbiano già fruito di indennità o sussidio straordinario di disoccupazione nel periodo di un anno immediatamente precedente, la corresponsione di entrambe le prestazioni non potrà superare i centottanta giorni complessivi nel periodo medesimo.

La domanda di sussidio deve essere presentata, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 129 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, entro sessanta giorni da quello di entrata in vigore del presente decreto, fermi restando i periodi di carenza di cui agli articoli 73, 76 e 77 del medesimo decreto-legge.

Ai fini del diritto al sussidio non costituiscono ostacolo brevi periodi di lavoro, non eccedenti singolarmente o complessivamente la durata di quindici giorni, eventualmente svolti dall'interessato dopo l'ultima occupazione alle dipendenze delle imprese di cui all'art. 1 e prima della scadenza del termine di cui al comma precedente.

Art. 3.

Non hanno diritto al sussidio di cui all'art. 1 i lavoratori di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 7 agosto 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

(7873)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Necchi & Campiglio, divisione fonderia della Società italiana smeriglio S.I.S. S.p.a., stabilimento di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Necchi & Campiglio, divisione fonderia della Società italiana smeriglio S.I.S. S.p.a., stabilimento di Pavia, con effetto dal 1° gennaio 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Necchi & Campiglio, divisione fonderia della Società italiana smeriglio S.I.S. S.p.a., stabilimento di Pavia, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1975

Il Ministro: TOROS

(7918)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1975.

Autorizzazione alla società « Fidam S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fidam S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fidam S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(7716)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1975.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente in data 4 aprile 1968, n. 689 e in data 21 febbraio 1972, n. 249, ed in particolare gli articoli 7 e 11 dello statuto medesimo concernenti la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso;

Visto il proprio decreto in data 17 febbraio 1973 con il quale è stato ricostituito l'organo anzidetto per la durata di un quadriennio;

Visti i processi verbali delle operazioni relative alla elezione suppletiva svoltasi, a norma dell'art. 10 dello statuto, nei giorni 27 e 28 aprile 1975, processi verbali rimessi dall'Istituto con nota n. 00922 del 5 giugno 1975 dai quali risulta designato il giornalista Raffaele Ro-

mano quale membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto stesso, per la seconda circoscrizione, in sostituzione del giornalista Gustavo Montanaro, deceduto;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il giornalisti Raffaele Romano è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la seconda circoscrizione, ed in sostituzione del giornalista Gustavo Montanaro, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

(7919)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1975.

Modificazioni alle circoscrizioni territoriali del consolato generale di 1ª categoria in Londra e del consolato di 1ª categoria in Manchester.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª categoria in Londra è modificata come segue: le contee di Londra, Avon, Bedford, Berks, Buckingham, Cambridge, Cornwall, Devon, Dorset, Dyfed, Essex, Gloucester, Hamps, Hereford e Worcester, Hertford, Isle of Wight, Kent, West Midlands, Norfolk, Northampton, Oxford, Somerset, Suffolk, Surrey, East Sussex, West Sussex, Warwick, Wilts, Mid Glamorgan, South Glamorgan, West Glamorgan, Gwent, Powys (distretto di Brecknock), Isole Normanne.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato di 1ª categoria in Manchester è modificata come segue: le contee di Cheshire, Cleveland, Cumbria, Derby, Durham, Humberside, Lancaster, Leicester, Lincoln, Greater Manchester, Merseyside, Northumberland, Nottingham, Stafford, Tyne and Wear, North York, South York, West York, Clwyd, Gwynedd, Powys (distretti di Montgomery e di Radnoc), Salop, Isola di Man.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà decorrenza dalla data di tale pubblicazione.

Roma, addì 9 settembre 1975

Il Ministro: RUMOR

(7963)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1975.

Istituzione della commissione paritetica per la definizione delle competenze degli ingegneri, architetti, geometri e periti industriali.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Ritenuta l'opportuntà di nominare una commissione con l'incarico di studiare le questioni concernenti le competenze professionali degli ingegneri, architetti, geometri e periti industriali nel settore delle costruzioni civili, dell'urbanistica e delle strutture in conglomerato cementizio, al fine di eliminare ogni possibile difformità di interpretazione delle disposizioni vigenti e di predisporre uno schema di normativa che disciplini in modo soddisfacente i rapporti tra le predette categorie di professionisti;

Viste le designazioni all'uopo formulate dai consigli nazionali delle professioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita, presso il Ministero di grazia e giustizia, una commissione composta di rappresentanti i consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali con l'incarico di studiare il problema delle competenze professionali delle rispettive categorie in materia di costruzioni civili, urbanistica e conglomerato cementizio.

Art. 2.

La commissione di cui all'art. 1 è costituita come segue:

Presidente:

Del Conte dott. Claudio, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Membri effettivi:

Gibiino dott. ing. Calogero, libero professionista, componente del Consiglio nazionale degli ingegneri;

Guenzi dott. arch. Carlo, libero professionista, iscritto all'albo degli architetti dell'ordine di Milano;

Massaglia geom. Salvatore, libero professionista, componente del Consiglio nazionale dei geometri;

Quadrelli per. ind. Vladimiro, libero professionista, componente del Consiglio nazionale dei periti industriali.

Membri supplenti:

Bizzarri dott. ing. Silvio, libero professionista, componente del Consiglio dell'ordine degli ingegneri di Torino;

Vizzino dott. arch. Nicola, libero professionista, iscritto all'albo degli architetti dell'ordine di Napoli;

Melis geom. Giuseppe, libero professionista, componente del Consiglio nazionale dei geometri;

Ariagno per. ind. Sergio, libero professionista, componente del Consiglio nazionale dei periti industriali.

Il servizio di segreteria è assicurato dall'ufficio VII della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni.

Art. 3.

I lavori della commissione avranno termine entro il 31 dicembre 1976.

Roma, addì 9 settembre 1975

Il Ministro: REALE

(8025)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica relativi all'accordo finanziario tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica turca per la realizzazione di un cavo telefonico sottomarino tra i due Paesi, e all'annesso accordo tecnico, firmati ad Ankara il 24 gennaio 1973.

Il 9 settembre 1975 ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica relativi all'accordo finanziario tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica turca per la realizzazione di un cavo telefonico sottomarino e allo annesso accordo tecnico, firmati ad Ankara il 24 gennaio 1973, resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1974, n. 929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 21 agosto 1975.

In conformità, rispettivamente degli articoli 6 e 12, gli accordi sono entrati in vigore il giorno 9 settembre 1975.

(8010)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Proroga dell'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Igea » in recipienti di materiale plastico

Con decreto 8 agosto 1975, n. 1543, la S.p.a. Terme di Boario, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale « Igea » in recipienti di materiale plastico, cloruro di polivinile, Benvic P.E.B. 606, della ditta Solvic, della capacità di 1.500 ml, fino al 31 ottobre 1975.

(8006)

Proroga dell'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Fabia » in contenitori tetra-brik

Con decreto 12 agosto 1975, n. 1544, è stata prorogata fino al 31 ottobre 1975 l'autorizzazione provvisoria alla vendita dell'acqua minerale naturale « Fabia » in contenitori tetra-brik della capacità di un litro, concessa con decreto ministeriale 19 agosto 1974, n. 1496, alla S.p.a. dell'Acqua minerale Sangemini, in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 8.

(8007)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 179

Corso dei cambi del 23 settembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	692,55	692,55	691,80	692,55	691 —	692,50	692,50	692,55	692,55	692,55
Dollaro canadese	677,40	677,40	675,50	677,40	675,87	677,35	677,20	677,40	677,40	677,40
Franco svizzero	252,39	252,39	252,80	252,39	252,23	252,40	252,60	252,39	252,39	252,35
Corona danese	111,67	111,67	111,55	111,67	111 —	111,66	111,40	111,67	111,67	111,65
Corona norvegese	121,05	121,05	120,50	121,05	120,42	121 —	120,70	121,01	121,01	121 —
Corona svedese	152,34	152,34	152,30	152,34	152,06	152,31	152,40	152,34	152,34	152,30
Fiorino olandese	251,73	251,73	251,80	251,73	251,28	251,72	251,55	251,73	251,73	251,70
Franco belga	17,155	17,155	17,10	17,155	17,125	17,14	17,1250	17,155	17,155	17,15
Franco francese	150,65	150,65	150,70	150,65	150,31	150,63	150,72	150,65	150,65	150,65
Lira sterlina	1416,50	1416,50	1419 —	1416,50	1416,16	1416,48	1415,60	1416,50	1416,50	1416,50
Marco germanico	258,57	258,57	258,78	258,57	258,45	258,55	258,45	258,57	258,57	258,55
Scellino austriaco	36,60	36,60	36,66	36,60	36,642	36,58	36,68	36,60	36,60	36,60
Escudo portoghese	25,27	25,27	25,22	25,27	25,12	25,25	25,19	25,27	25,27	25,25
Peseta spagnola	11,71	11,71	11,54	11,71	11,51	11,70	11,55	11,71	11,71	11,70
Yen giapponese	2,2895	2,2895	2,29	2,2895	2,281	2,27	2,2880	2,2895	2,2895	2,28

Media dei titoli del 23 settembre 1975

Rendita 5 % 1935	96,600
Redimibile 3,50 % 1934	100,050
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,925
» 5 % (Ricostruzione)	96,950
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,950
» 5 % (Città di Trieste)	92,225
» 5 % (Beni esteri)	91,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,200
» 5,50 % » » 1968-83	81 —
» 5,50 % » » 1969-84	80,750
» 6 % » » 1970-85	82,625
» 6 % » » 1971-86	81,525
» 6 % » » 1972-87	81,500

Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,050
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,600
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,725
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,750
» poliennali 7 % 1978	94,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 settembre 1975

Dollaro USA	692,525
Dollaro canadese	677,30
Franco svizzero	252,495
Corona danese	111,535
Corona norvegese	120,855
Corona svedese	152,37
Fiorino olandese	251,64
Franco belga	17,14
Franco francese	150,685
Lira sterlina	1416,05
Marco germanico	258,51
Scellino austriaco	36,64
Escudo portoghese	25,23
Peseta spagnola	11,63
Yen giapponese	2,289

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 11

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero d'iscrizione	INTESTAZIONE DEL CERTIFICATO	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	3007	Galgano Annunziata di Francesco moglie di Capaldo Francesco, domiciliata in Monza (Milano). *Annotazione*: vincolato come dote della titolare giusta atto 8 settembre 1929 a rogito dott. Riccardi, notaio in Treviglio.	25.000

(7811)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 1° gennaio 1975 al 2 marzo 1975, all'importazione dai Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento n. 123/67/CEE (settore pollame), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2707/74 e n. 206/75.

(in lire italiane per 100 kg salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	
			dall'1-1-1975 al 31-1-1975	dall'1-2-1975 al 2-3-1975
01.05		Volatili vivi da cortile:		
	01.05-100	A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati « pulcini »	924,63 (per 100 unità)	849,66 (per 100 unità)
		B. altri:		
	01.05-910	I. galli, galline e polli	3.398,64	3.065,44
	01.05-930	II. anatre	3.623,55	3.140,41
	01.05-950	III. oche	3.431,96	3.023,79
	01.05-970	IV. tacchini	3.906,77	3.598,56
	01.05-980	V. faraone	5.739,37	5.239,57
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:		
		A. Volatili interi:		
		I. galli, galline e polli:		
	02.02-010	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »	4.115,02	3.690,19
	02.02-030	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »	4.856,39	4.373,25
	02.02-050	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »	5.239,57	4.714,78
		II. anatre:		
	02.02-060	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % »	4.273,29	3.698,52
	02.02-070	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »	5.181,26	4.489,87
	02.02-080	c. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % »	5.764,36	4.989,67

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo dall'1-1-1975 al 31-1-1975	Prelievo dall'1-2-1975 al 2-3-1975
02.02-A (*segue*)		III. oche:		
	02.02-110	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette « oche 82 % »	4.906,37	4.314,94
	02.02-140	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette « oche 75 % »	4.189,99	3.548,58
	02.02-170	IV. tacchini	5.581,10	5.139,61
	02.02-180	V. faraone	8.196,72	7.480,34
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):		
	02.02-500	I. disossate	11.195,52	10.012,66
		II. non disossate:		
		a. metà o quarti:		
	02.02-610	1. di galli, galline e polli	5.764,36	5.189,59
	02.02-620	2. di anatre	6.339,13	5.489,47
	02.02-630	3. di oche	4.606,49	3.906,77
	02.02-640	4. di tacchini	6.139,21	5.656,07
	02.02-660	5. di faraone	9.013,06	8.230,04
	02.02-680	b. ali intere, anche senza la punta	3.640,21	3.257,03
	02.02-690	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali . .	2.515,66	2.249,10
		d. petti e pezzi di petti:		
	02.02-710	1. di oche	6.289,15	5.322,87
	02.02-730	2. di tacchini	9.212,98	8.479,94
	02.02-750	3. di altri volatili	8.013,46	7.213,78
		e. cosce e pezzi di cosce:		
	02.02-810	1. di oche	6.072,57	5.147,94
		2. di tacchini:		
	02.02-830	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi	5.022,99	4.623,15
	02.02-850	bb. altri	8.654,87	7.963,48
	02.02-860	3. di altri volatili	7.530,32	6.780,62
	02.02-890	f. altre	11.195,52	10.012,66
	02.02-900	C. frattaglie	2.515,66	2.249,10
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:		
	02.03-100	A. fegati grassi di oca o di anatra	49.063,70 (*b*)	43.149,40 (*b*)
	02.03-900	B. altri	6.439,09 (*b*)	5.756,03 (*b*)
02.05		Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati nè fusi, nè estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:		
	02.05-500	C. grasso di volatili	5.597,76	5.006,33
15.01		Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:		
	15.01-300	B. grasso di volatili	6.713,98 (*b*)	6.005,93 (*b*)
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
		B. altre:		
		I. di volatili:		
	16.02-211	a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (a) . .	12.311,74 (*b*)	11.012,26 (*b*)
	16.02-213	b. contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carni di volatili (a)	6.713,98 (*b*)	6.005,93 (*b*)
	16.02-215	c. altre	3.915,10 (*b*)	3.506,93 (*b*)

(*a*) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede GATT sul valore in dogana della merce.

(7689)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami, a ventitre posti di geometra e perito in prova della carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e le leggi 18 marzo 1958, n. 288 e 4 gennaio 1968, n. 15, sulle documentazioni, sulle legalizzazioni e autenticazioni di firma;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, relativa al riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744, per i profughi della Libia;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile ed in particolare, la tabella *E* riguardante la pianta per l'attuazione del nuovo organico degli ufficiali della protezione civile e dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 850, riguardante l'aumento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1975, con cui sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, vengono determinati i programmi d'esame dei concorsi di ammissione nelle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Accertata la disponibilità dei posti nel ruolo organico della carriera tecnica di concetto della protezione civile e dei servizi antincendi;

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 1975, concernente l'autorizzazione a bandire concorsi per il numero dei posti stabiliti da questa amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, per il conferimento di ventitre posti di geometra e perito in prova della carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2.

Per l'ammissione del concorso anzidetto sono richiesti i seguenti requisiti:

1) diploma di geometra o di perito tecnico industriale con esclusione di altri titoli di studio;

2) l'età non inferiore agli anni 18 e non superiore, ai sensi della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, agli anni 30 salvo le elevazioni dei limiti di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35.

In merito all'elevazione del limite d'età si precisa quanto segue:

I) il limite massimo degli anni trenta è elevato ad anni trentacinque:

per gli aspiranti che siano dipendenti civili dei ruoli organici delle amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, nonchè per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

per coloro che appartengano alle categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra; per i cittadini deportati dal nemico o che appartengano alle categorie assimilate ai combattenti;

per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio, di cui all'art. 6 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448. Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite d'età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

per i capi di famiglia numerosa;

per il personale licenziato dagli enti soppressi per legge, alle condizioni e nei termini stabiliti dalle disposizioni sulla soppressione degli stessi;

II) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di università o di istituto d'istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari; il limite di 30 anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino gli anni 35;

III) il limite massimo di anni 30 è, altresì, elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal precedente punto II) purchè complessivamente non si superino gli anni 35;

IV) ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1169 del 31 ottobre 1961, gli ufficiali volontari dei vigili del fuoco in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 possono partecipare al concorso, a prescindere dai limiti d'età;

3) avere assolto agli obblighi di leva;

4) la statura non inferiore ai metri 1,65;

5) la piena incondizionata idoneità fisica.

I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) saranno accertati dalla commissione medica di cui all'art. 6 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte. A tal fine sarà inviato tempestivo invito di presentazione ai singoli candidati;

6) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

7) avere il godimento dei diritti politici;

8) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700, conformemente al modello allegato, dovranno essere presentate o dovranno pervenire a mezzo di raccomandata al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande anzidette si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il personale non di ruolo e i dipendenti di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, nonchè gli ufficiali di cui al punto VI) del precedente art. 2, faranno pervenire alla Direzione generale anzidetta le domande, nel termine succitato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno di età chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo d'età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

il titolo di studio, precisando il luogo e la data di conferimento;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte ed incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte 1ª, titolo I, capo II del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e le norme del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio e precisamente:

a) di una prova scritta, comune a tutti i candidati su argomenti di cui al n. 1), lettere *a*), *b*) e *c*) dell'allegato *A*;

b) di una prova scritta, a scelta del candidato, su argomenti di cui al n. 2), lettere *a*), *b*) e *c*);

c) di un colloquio su tutto il programma di cui all'allegato *A*.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso le scuole centrali antincendi (in località Capannelle) nei giorni 26 e 27 febbraio 1976, con inizio alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel primo comma del presente articolo.

Alla visita medica di cui al precedente art. 2 e per avere accesso all'aula d'esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, ovvero fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, o tessera personale di riconoscimento.

Art. 8.

Al colloquio, che avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale protezione civile e servizi antincendi, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello dell'affissione dell'elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

A tal fine i candidati invalidi civili di guerra, nonchè le altre categorie assimilate ai mutilati ed ex combattenti, dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi civili dovranno produrre l'attestazione di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1439, in carta da bollo.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dalla amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

I mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare la debita documentazione, a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza; gli orfani dei caduti sul lavoro produrranno la debita documentazione, a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi civili per fatto di guerra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata su carta da bollo dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità

I figli dei mutilati e degli invalidi sul lavoro produrranno la debita documentazione a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata a nome del padre dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati o internati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo.

Coloro che siano stati deportati, o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre apposita attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo.

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I dipendenti o ex dipendenti dello Stato dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del successivo art. 11.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocatisi nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi, nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termnie utile per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso non abbia superato il 30° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2 dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 10;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è in corso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che dichiarati idonei dal competente consiglio di leva, non abbiano ancora prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo dal sanitario del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale di geometra o perito tecnico industriale in bollo o copia autentica del diploma stesso, su carta bollata;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione.

Art. 12.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 11 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere dipendenti di ruolo in servizio presso le amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 11.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi, da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 4.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati geometra e perito in prova e, dopo aver frequentato presso le scuole centrali antincendi un corso di formazione della durata di tre mesi, completeranno il servizio di prova presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, ai quali saranno assegnati al termine del corso stesso.

Compiuto il periodo di prova conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo con la qualifica di geometra e perito.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministero.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il funzionario dirigente della divisione concorsi e corsi della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 luglio 1975

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1975
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 355

PROGRAMMA D'ESAME

Il programma d'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

1) *a*) Nozioni di storia letteraria italiana.

b) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ad oggi.

c) Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo.

2) *a*) Elementi di costruzioni e disegno di costruzioni:

Stati di sollecitazione - carico di punta - progetto e verifica di strutture isostatiche - elementi costruttivi di strutture in c.a. e cenni sul relativo calcolo - caratteristiche dei materiali impiegati nelle costruzioni.

Progetti e disegni di strutture murarie civili, rurali, idrauliche e stradali - strade e manufatti stradali.

Idrostatica e relativi problemi - acquedotti, canali e fognature - opere di difesa dei corsi d'acqua.

b) Elementi di elettrotecnica, radiotecnica e disegno:

Elettrologia e magnetismo - correnti alternate - trasformatori - generatori di corrente continua ed alternata - motori a corrente continua ed alternata - convertitori e raddrizzatori.

Emissione elettronica - tubi elettronici - onde elettromagnetiche - circuiti oscillanti - accoppiamento di circuiti - antenne - generatori di oscillazione - modulazione - rilevazione - amplificazione - trasmettitori e ricevitori.

Disegno con riferimento al programma d'insegnamento negli istituti tecnici industriali.

c) Elementi di meccanica, macchine e disegno di macchine:

Resistenza dei materiali - resistenze passive - elementi di meccanica applicata alle macchine.

Combustibili e combustione - apparecchiature relative alla combustione interna - ventilatori e compressori.

Disegno di macchine con riferimento ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici industriali.

3) *Matematica e fisica:*

Algebra equazioni di 1° e 2° grado; sistemi di equazioni di 1° e 2° grado a due o più incognite - operazioni sui radicali - logaritmi - potenze - equazioni esponenziali e logaritmiche.

Trigonometria piana.

Geometria piana e dello spazio.

Cenni di geometria analitica con applicazione alle rette ed alle curve di 2° grado.

Meccanica dei solidi, dei liquidi e dei gas - termologia, elettricità e magnetismo.

4) Chimica: Chimica generale, inorganica ed organica - elementi di chimica applicata.

5) Legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La prima prova scritta verte sugli argomenti di cui al n. 1), lettere *a*), *b*) e *c*).

La seconda prova scritta, a scelta del candidato, verte sugli argomenti di cui al n. 2), lettere *a*), *b*) e *c*).

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel programma.

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - Divisione concorsi e corsi - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . .
nato a . . (provincia di . .) il . .
residente in . . (provincia di . .) via .
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a ventitre posti di geometra e perito in prova nel ruolo tecnico della carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . (solo per coloro che abbiano superato il 30° anno di età);

e cittadino italiano; ovvero ha diritto all'equiparazione perchè . . . .,

è iscritto nelle liste elettorali del comune di . ovvero non e iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . .,

non ha riportato condanne penali; ovvero ha riportato le seguenti condanne penali . . .,

è in possesso del diploma di . . . (indicare la specializzazione per i periti industriali) conseguito presso l'istituto . . . . nell'anno scolastico . . .;

per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . .;

non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti amministrazioni pubbliche . . . . . . in qualità di . . . . .
ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . .
(ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . in qualità di . . . . .);

non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, non è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data . . . . .

Firma . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(8033)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Commissione giudicatrice del concorso a due posti di alunno presso la scuola di storia antica annessa all'Istituto italiano per la storia antica.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 9 del regolamento per la scuola di storia antica, annessa all'Istituto italiano per la storia antica, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936 e modificato con decreto ministeriale 29 aprile 1938;

Viste le deliberazioni del presidente del suddetto istituto, in data 19 maggio 1975 in ordine al concorso a due posti di comandati presso la scuola medesima, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 10 luglio 1975;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso sopra indicato è composta come segue:

Presidente:

Accame prof. Silvio, presidente dell'Istituto italiano per la storia antica.

Membri:

Vitucci prof. Giovanni, ordinario di storia romana presso l'Università di Roma;

Barbieri prof. Guido, ordinario di antichità greche e romane presso l'Università di Napoli.

Le spese per il funzionamento della commissione saranno a carico dell'istituto.

Roma, addì 3 settembre 1975

Il Ministro: SPADOLINI

(8014)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Commissione esaminatrice unica dei concorsi mediante prova d'arte a sessantacinque posti di meccanico e ad un posto di fabbro (1ª categoria).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2937, con il quale sono stati banditi concorsi pubblici mediante prova d'arte per la nomina alla qualifica di operaio specializzato in prova (1ª categoria) per complessivi centoventisei posti, così suddivisi: diciotto posti di muratore; diciassette posti di pittore; dieci posti di falegname; tredici posti di elettricista circuitista; due posti di idraulico; sessantacinque posti di meccanico; un posto di fabbro;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2938, con il quale sono stati banditi concorsi pubblici mediante prova d'arte per la nomina alla qualifica di operaio qualificato in prova (2ª ca-

tegoria) per complessivi novanta posti, così suddivisi: tre posti di muratore; cinquantasei posti di falegname; venti posti di lucidatore di mobili; due posti di elettricista circuitista; otto posti di idraulico; un posto di vetraio;

Visto l'art. 7 dei sopracitati decreti ministeriali n. 2937 e n. 2938;

Considerato che, al fine di garantire maggiore uniformità di giudizio, si appalesa l'opportunità di nominare, avuto riguardo al numero dei partecipanti a ciascun concorso, un'unica commissione esaminatrice per quei concorsi relativi a qualifiche di mestiere che presentano tra loro caratteri di affinità;

Decreta:

La commissione esaminatrice, unica per i concorsi mediante prova d'arte a sessantacinque posti di meccanico e ad un posto di fabbro (1ª categoria), banditi con decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2937, è costituita come segue:

Presidente:

Fisichella ing. Luigi, primo dirigente.

Membri:

Pellegrini arch. Alberto, direttore di sezione;
Ciolli arch. Danilo, direttore di sezione.

Segretario:

Faia rag. Pietro, dirigente superiore d'esercizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 12 maggio 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1975
Registro n. 33 *Poste, foglio n.* 245

(7933)

Commissione esaminatrice unica dei concorsi mediante prova d'arte a tredici posti di elettricista circuitista (1ª categoria) e a due posti di elettricista circuitista (2ª categoria).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2937, con il quale sono stati banditi concorsi pubblici mediante prova d'arte per la nomina alla qualifica di operaio specializzato in prova (1ª categoria) per complessivi centoventisei posti, così suddivisi: diciotto posti di muratore; diciassette posti di pittore; dieci posti di falegname; tredici posti di elettricista circuitista; due posti di idraulico; sessantacinque posti di meccanico; un posto di fabbro;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2938, con il quale sono stati banditi concorsi pubblici mediante prova d'arte per la nomina alla qualifica di operaio qualificato in prova (2ª categoria) per complessivi novanta posti, così suddivisi: tre posti di muratore; cinquantasei posti di falegname; venti posti di lucidatore di mobili; due posti di elettricista circuitista; otto posti di idraulico; un posto di vetraio;

Visto l'art. 7 dei sopracitati decreti ministeriali n. 2937 e n. 2938;

Considerato che, al fine di garantire maggiore uniformità di giudizio, si appalesa l'opportunità di nominare, avuto riguardo al numero dei partecipanti a ciascun concorso, un'unica commissione esaminatrice per i concorsi di elettricista circuitista di 1ª e di 2ª categoria;

Decreta:

La commissione esaminatrice, unica per i concorsi mediante prova d'arte a tredici posti di elettricista circuitista (1ª categoria), bandito con decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2937, e a due posti di elettricista circuitista (2ª categoria), bandito con decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2938, è costituita come segue:

Presidente:

Pasquariello dott. Elia, primo dirigente.

Membri:

Lanza ing. Francesco, direttore di sezione;
Iaconis ing. Francesco Massimo, direttore di sezione.

Segretario:

Savelli dott. Enzo, segretario capo.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 12 maggio 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1975
Registro n. 33 *Poste, foglio n.* 244

(7934)

Commissione esaminatrice unica dei concorsi mediante prova d'arte a dieci posti di falegname (1ª categoria), cinquantasei posti di falegname, venti posti di lucidatore di mobili e un posto di vetraio (2ª categoria).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2937, con il quale sono stati banditi concorsi pubblici mediante prova d'arte per la nomina alla qualifica di operaio specializzato in prova (1ª categoria) per complessivi centoventisei posti, così suddivisi: diciotto posti di muratore; diciassette posti di pittore; dieci posti di falegname; tredici posti di elettricista circuitista; due posti di idraulico; sessantacinque posti di meccanico; un posto di fabbro;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2938, con il quale sono stati banditi concorsi pubblici mediante prova d'arte per la nomina alla qualifica di operaio qualificato in prova (2ª categoria) per complessivi novanta posti, così suddivisi: tre posti di muratore; cinquantasei posti di falegname; venti posti di lucidatore di mobili; due posti di elettricista circuitista; otto posti di idraulico; un posto di vetraio;

Visto l'art. 7 dei sopracitati decreti ministeriali n. 2937 e n. 2938;

Considerato che, al fine di garantire maggiore uniformità di giudizio, si appalesa l'opportunità di nominare, avuto riguardo al numero dei partecipanti a ciascun concorso, un'unica commissione esaminatrice per quei concorsi relativi a qualifiche di mestiere che presentano tra loro caratteri di affinità;

Decreta:

La commissione esaminatrice, unica per i concorsi mediante prova d'arte a dieci posti di falegname (1ª categoria), bandito con decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2937, nonchè per i concorsi a cinquantasei posti di falegname, a venti posti di lucidatore di mobili e a un posto di vetraio (2ª categoria), banditi con decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2938, è costituita come segue:

Presidente:

Bevere ing. Roberto, primo dirigente.

Membri:

Orlandi ing. Alessandro, direttore di sezione;
Paolini ing. Vincenzo, direttore di sezione.

Segretario:

Damiano rag. Leonardo, segretario capo.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 12 maggio 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1975
Registro n. 33 *Poste, foglio n.* 243

(7935)

Commissione esaminatrice unica dei concorsi mediante prova d'arte a diciotto posti di muratore, diciassette posti di pittore, due posti di idraulico (1ª categoria), tre posti di muratore e otto posti di idraulico (2ª categoria).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2937, con il quale sono stati banditi concorsi pubblici mediante prova d'arte per la nomina alla qualifica di operaio specializzato in prova (1ª categoria) per complessivi centoventisei posti, così suddivisi: diciotto posti di muratore; diciassette posti di pittore; dieci posti di falegname; tredici posti di elettricista circuitista; due posti di idraulico; sessantacinque posti di meccanico; un posto di fabbro;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2938, con il quale sono stati banditi concorsi pubblici mediante prova d'arte per la nomina ad operaio qualificato in prova (2ª categoria) per complessivi novanta posti, così suddivisi: tre posti di muratore; cinquantasei posti di falegname; venti posti di lucidatore di mobili; due posti di elettricista circuitista; otto posti di idraulico; un posto di vetraio;

Visto l'art. 7 dei sopracitati decreti ministeriali n. 2937 e n. 2938;

Considerato che, al fine di garantire maggiore uniformità di giudizio, si appalesa l'opportunità di nominare, avuto riguardo al numero dei partecipanti a ciascun concorso, un'unica commissione esaminatrice per quei concorsi relativi a qualifiche di mestiere che presentano tra loro caratteri di affinità;

Decreta:

La commissione esaminatrice, unica per i concorsi mediante prova d'arte a diciotto posti di muratore, a diciassette posti di pittore, a due posti di idraulico (1ª categoria), banditi con decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2937, nonchè per i concorsi a tre posti di muratore e ad otto posti di idraulico (2ª categoria), baditi con decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2938, è costituita come segue:

Presidente:

Giansante ing. Costanzo, primo dirigente.

Membri:

Cefaro dott. arch. Giancarlo, direttore di sezione;
Sammarco ing. Francesco, direttore di sezione.

Segretario:

Pighetti geom. Elio, segretario capo.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 12 maggio 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1975
Registro n. 33 Poste, foglio n. 242

(7936)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con legge 30 novembre 1973, n. 766, sono state costituite, come appresso, le commissioni giudicatrici dei seguenti concorsi a posti di professore universitario di ruolo indetti con decreto ministeriale 24 giugno 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 26 giugno 1974 e integrato e rettificato con decreto ministeriale 7 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 13 agosto 1974:

DISCIPLINA N. 290
(Etnomusicologia)

Concorso n. 290:

Santangelo prof. Giorgio, Università di Palermo;
Masiello prof. Vitilio, Università di Bari;
Giannantonio prof. Pompeo, Università di Napoli;
Ricci prof. Piergiorgio, Università di Siena;
Raimondi prof. Ezio, Università di Bologna.

DISCIPLINA N. 296
(Istituzioni di regia)

Concorso n. 296:

Vallone prof. Aldo, Università di Napoli;
Sansone prof. Mario, Università di Bari;
Muscetta prof. Carlo, Università di Catania;
Spongano prof. Raffaele, Università di Bologna;
Sapegno prof. Natalino, Università di Roma.

DISCIPLINA N. 301
(Lingua e letteratura indonesiana)

Concorso n. 301:

Ricci prof. Lanfranco, Istituto universitario orientale di Napoli;
Pensa prof. Corrado, Università di Roma;
Della Valle prof. Carlo, Università di Roma;
Pettinato prof. Giovanni, Università di Torino;
Cori prof. Berardo, Università di Pisa.

DISCIPLINA N. 318
(Storia dell'arte bizantina)

Concorso n. 318:

De Francovich prof. Geza, Università di Roma;
Campanati Farioli prof. Raffaella, Università di Pisa;
Giunta prof. Francesco, Università di Palermo;
Palumbo prof. Pier Fausto, Università di Salerno;
Vona prof. Costantino, Università di Chieti.

DISCIPLINA N. 319
(Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale)

Concorso n. 319:

Brandi prof. Cesare, Università di Roma;
Bussagli prof. Mario, Università di Roma;
Rotili prof. Mario, Università di Napoli;
Belardi prof. Walter, Università di Roma;
Zevi prof. Bruno, Università di Roma.

DISCIPLINA N. 381
(Paleografia - Magistero)

Concorso n. 381:

Bertolucci Pizzorusso prof.ssa Valeria, Università di Pisa;
La Penna prof. Antonio, Università di Firenze;
Tavani prof. Giuseppe, Università di Roma;
Tandoi prof. Vincenzo, Università di Pisa;
Calboli prof. Gualtiero, Università di Bologna.

DISCIPLINA N. 372
(Progettazione integrale)

Concorso n. 372:

Guerra prof. Guido, Università di Napoli;
Valle prof. Cesare, Università di Roma;
Maternini prof. Matteo, Università di Trieste;
Petrignani prof. Marcello, Università di Bari;
Stagni prof. Ernesto, Università di Bologna.

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione ai sopra indicati concorsi a posti di professori universitari ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i termini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati ad inviare a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inoltrata al Ministero) corredata di un elenco delle stesse e di un *curriculum* della propria attività didattica e scientifica.

Le pubblicazioni dovranno pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice entro e non oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1975

Il Ministro: MALFATTI

(8081)

Sostituzione di componenti di commissioni giudicatrici di concorsi a posti di professori universitari di ruolo

Con decreto ministeriale 23 settembre 1975 sono state apportate le seguenti modifiche alla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professori universitari di ruolo di seguito indicate:

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 20
(prima disciplina indicata nel gruppo: Storia contemporanea)

Concorso n. 20d):

Talamo prof. Giuseppe, Università di Roma, in sostituzione del prof. Ragionieri Ernesto.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 32
(prima disciplina indicata nel gruppo: Economia delle aziende industriali)

Concorso n. 32:

Parillo prof. Francesco, Università di Roma, in sostituzione del prof. Fabrizi Carlo.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 42
(prima disciplina indicata nel gruppo: Storia medioevale)

Concorso n. 42:

Galasso prof. Giuseppe, Università di Napoli, in sostituzione del prof. Conti Emilio.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 68
(prima disciplina indicata nel gruppo: Lingua e letteratura tedesca)

Concorso n. 68a):

Scardigli prof. Pier Giuseppe, Università di Firenze, in sostituzione della prof.ssa Paroli Teresa.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 123
(prima disciplina indicata nel gruppo: Ecologia vegetale)

Concorso n. 123:

Pirola prof. Augusto, Università di Bologna, in sostituzione del prof. Lona Fausto.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 148
(prima disciplina indicata nel gruppo: Chimica generale ed inorganica)

Concorso n. 148a):

Corradini prof. Paolo, Università di Napoli, in sostituzione del prof. Venturello Giovanni.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 190
(prima disciplina indicata nel gruppo: Costruzioni di macchine)

Concorso n. 190:

Pirodda prof. Luciano, Politecnico di Milano, in sostituzione del prof. Giovannozzi Renato.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 197
(prima disciplina indicata nel gruppo: Elettrotecnica)

Concorso n. 197a):

Fiorini prof. Ettore, Università di Milano, in sostituzione del prof. Modoni Vittorio.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 247
(prima disciplina indicata nel gruppo: Microbiologia agraria e tecnica)

Concorso n. 247:

Florenzano prof. Gino, Università di Firenze, in sostituzione della prof.ssa Corberi Elisa.

DISCIPLINA N. 330
(Chimica chirurgica pediatrica)

Concorso n. 330:

Ermini prof. Massimo, Università di Pisa, in sostituzione del prof. Trincas Mario.

Roma, addì 23 settembre 1975

Il Ministro: MALFATTI

(8080)

OSPEDALE «S. MARIA» DI BORGO VAL DI TARO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 30 luglio 1975, n. 95, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgo Val di Taro (Parma).

(7988)

Concorso ad un posto di assistente di radiologia e fisioterapia

In esecuzione della deliberazione consiliare 13 agosto 1975, n. 100, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgo Val di Taro (Parma).

(7989)

OSPEDALE DI SARONNO

Concorso ad un posto di primario della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Saronno (Varese).

(7990)

Concorso ad un posto di primario del servizio di immunoematologia e trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di immunoematologia e trasfusionale.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti stabiliti dagli articoli 2 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Le domande, redatte in conformità all'art. 5 del citato decreto, dovranno pervenire all'ospedale entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali chiarimenti potranno essere chiesti all'ufficio personale dell'ente in Saronno (Varese).

(7705)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1975, n. **89**.

Autorizzazione di spesa e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 (3° provvedimento).

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 13 *giugno* 1975)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1975, n. **90**.

Rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 13 *giugno* 1975)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1975, n. **91**.

Rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 13 *giugno* 1975)

(*Omissis*).

(7531)

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1975, n. **92**.

Disciplina della coltivazione delle sostanze minerali di cava.

(*Pubblicata nel* 3° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 14 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di disciplinare l'esercizio delle attività estrattive in coerenza con gli obiettivi della programmazione economica e territoriale della Regione, la giunta regionale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i comuni, le comunità montane e i comprensori interessati ed in armonia con i rispettivi piani, predispone per ciascuna provincia un piano delle cave, volto ad individuare le aree nelle quali potranno essere consentiti, in rapporto alla consistenza delle risorse minerarie, alla possibilità di recupero ambientale della zona ed allo studio qualitativo e quantitativo di ricettività del territorio interessato, insediamenti per la coltivazione di materiali di cava.

Il piano deve inoltre essere coordinato con le previsioni degli strumenti urbanistici approvati dallo stesso consiglio regionale.

Il piano è sottoposto all'approvazione del consiglio regionale, sentite le commissioni consiliari competenti.

Dopo la sua approvazione nessuna autorizzazione o concessione ai sensi della presente legge potrà essere rilasciata se non in ottemperanza con le prescrizioni del piano stesso.

Art. 2.

La coltivazione delle sostanze minerali di cava nel territorio della Regione è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi secondo le norme della presente legge.

L'autorizzazione viene rilasciata dalla giunta regionale sentiti il comune o i comuni interessati.

L'autorizzazione non può comunque essere rilasciata nel caso di parere contrario da parte del comune o dei comuni interessati, motivato in riferimento ai punti *b*), *c*) e *d*) del successivo art. 3.

La giunta regionale verifica l'interesse pubblico al rilascio della autorizzazione avendo riguardo in modo particolare:

a) alla situazione geologica e idrogeologica della zona interessata dal giacimento anche con riferimento alle colture agrarie ed arboree esistenti;

b) alle esigenze di tutela ambientale, di ricettività del territorio e di tutela dagli inquinamenti;

c) alle necessità obiettive di impiego del materiale estrattivo ricavabile dal giacimento, in rapporto alla produzione;

d) alle caratteristiche ed alla consistenza del giacimento, nonché al piano di utilizzazione proposto dal richiedente e alla durata presunta della coltivazione;

e) alle opere necessarie al recupero dell'ambientale della zona, durante e al termine della coltivazione ed agli impegni assunti a tal fine dal richiedente;

f) alle capacità tecniche ed economiche del richiedente singolo od associato relativamente al piano di utilizzazione del giacimento.

Art. 3.

L'autorizzazione non può essere rilasciata:

a) nelle zone nelle quali l'apertura o la coltivazione delle cave sia vietata da altre leggi regionali o da provvedimenti regionali di carattere generale interessanti l'organizzazione e il riassetto del territorio;

b) nelle zone nelle quali le cave siano vietate dagli strumenti urbanistici comunali o sovracomunali in vigore;

c) nelle zone nelle quali l'apertura o la coltivazione delle cave, anche in assenza dei divieti di cui alle lettere precedenti, comporti alterazioni non tollerabili allo stato dell'ambiente, tali da pregiudicare l'ordinato assetto e lo sviluppo socio-economico della zona;

d) nelle zone ove si verifichi un contrasto con lo studio complessivo quantitativo e qualitativo di ricettività del territorio, nonché con la programmazione comunale e sovracomunale ed i relativi strumenti.

Art. 4.

Alla domanda di autorizzazione, che deve contenere le generalità del richiedente e l'indicazione del suo domicilio, debbono essere allegati:

a) il titolo da cui risulta il diritto del richiedente alla coltivazione del giacimento;

b) una relazione sulle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche della zona, comprendente uno studio particolareggiato in scala 1:2000 indicante la consistenza del giacimento, la sua descrizione litologica e le relative sezioni;

c) certificati catastali e relative mappe da cui risultino i terreni interessati in disponibilità del richiedente con adeguata documentazione fotografica;

d) una relazione sulla utilizzazione tecnico-economica del giacimento comprendente il piano di coltivazione e la produzione media annua preventivata con specificazione dei relativi sistemi e fasi, macchinari da impiegarsi, durata della coltivazione, impegni finanziari previsti, unità lavorative impiegate, potenzialità degli impianti di lavorazione e di trasformazione dei materiali estratti.

Tale piano dovrà inoltre contenere particolari riferimenti alla sistemazione degli eventuali residui di lavorazione, ed alle discariche;

e) il progetto delle opere necessarie al recupero ambientale della zona durante e al termine della coltivazione, con specificazione dei tempi di attuazione e dei costi previsti;

f) la prova degli adempimenti compiuti ai sensi del successivo art. 5;

g) la ricevuta di un versamento alla tesoreria regionale di L. 100.000 a titolo di deposito per il rimborso delle spese occorrenti per l'istruttoria della domanda.

Art. 5.

La domanda di autorizzazione è presentata alla giunta regionale e in copia con tutti gli allegati al comune od ai comuni nel cui territorio è situato il giacimento.

Il comune o i comuni, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione, trasmetteranno alla giunta regionale il proprio motivato parere di cui all'articolo 2 della presente legge.

La mancata comunicazione del parere entro il termine predetto equivale ad assenso.

All'atto della presentazione della domanda il richiedente ne dà avviso alle soprintendenze alle antichità e ai monumenti e al distretto minerario territorialmente competenti, allegando una planimetria relativa alla zona interessata alla coltivazione.

Entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, gli organi di cui al precedente comma possono trasmettere alla giunta regionale le proprie osservazioni.

Art. 6.

Con il provvedimento di autorizzazione la giunta regionale dispone le prescrizioni e le modalità di utilizzazione del giacimento conseguenti alle esigenze di cui all'art. 2 nonché quanto necessario al recupero ambientale della zona durante e al termine della coltivazione.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione la giunta regionale d'intesa con il comune o i comuni interessati, dovrà richiedere il versamento di una cauzione o la presentazione di idonee garanzie in rapporto agli impegni assunti dal richiedente e all'entità dei lavori di cava.

La cauzione sarà versata alla tesoreria regionale e sarà disponibile in favore del comune o dei comuni interessati per gli indennizzi derivanti dal mancato adempimento degli impegni assunti dai richiedenti, nonché per i danni recati dal richiedente medesimo alle infrastrutture.

Qualora si concordino forme di garanzia non cauzionali se ne farà espressa menzione in favore del comune o dei comuni interessati nel relativo documento autorizzativo.

Art. 7.

Nel provvedimento della giunta regionale di cui all'art. 6 viene stabilita la durata dell'autorizzazione per un periodo di coltivazione comunque non superiore ai 10 anni.

L'autorizzazione è rinnovabile, a richiesta, previo nuovo esame istruttorio.

La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione.

Art. 8.

L'autorizzazione ha carattere personale.

Nel caso di trasferimento del diritto alla coltivazione del giacimento, l'avente causa dovrà chiedere alla giunta regionale, entro il termine di tre mesi di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. La giunta regionale provvede previa verifica delle capacità tecniche ed economiche del subentrante.

Il subentrante dal momento del trasferimento, è comunque soggetto a tutti gli obblighi previsti dal provvedimento originario, che conserva la sua efficacia fino a che la giunta non abbia provveduto sulla domanda di cui al secondo comma.

Art. 9.

Dell'avvenuto rilascio del provvedimento di autorizzazione è data comunicazione al comune o ai comuni, alle comunità montane e ai comprensori, interessati per territorio, nonché al competente distretto minerario.

Ferma restando la competenza del corpo delle miniere in materia di polizia mineraria, il comune concorre con la giunta regionale alla vigilanza affinché la coltivazione avvenga conformemente alle disposizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione e riferisce alla predetta giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

Art. 10.

Il mancato inizio dell'attività estrattiva entro sei mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo ovvero la sospensione di detta attività per un periodo superiore a sei mesi, comporta di diritto la decadenza dell'autorizzazione.

La giunta regionale potrà consentire su domanda del titolare dell'autorizzazione, che siano protratti l'inizio o la sospensione dell'attività estrattiva oltre i termini sopraindicati ove ricorrano giustificati motivi.

Art. 11.

La decadenza dell'autorizzazione è pronunciata inoltre dalla giunta regionale:

quando siano venute meno le capacità tecniche ed economiche del titolare;

quando, nel caso di trasferimento del diritto alla coltivazione del giacimento, l'avente causa non abbia inoltrato la richiesta nei modi e nei termini previsti dal precedente art. 8;

quando il titolare, previamente diffidato, non abbia adempiuto agli obblighi e condizioni imposte nel provvedimento di autorizzazione.

Nei casi di decadenza previsti dal precedente art. 10 nonché dal presente articolo, qualora il titolare dell'autorizzazione sia il proprietario, viene disposto il passaggio del giacimento al patrimonio indisponibile della Regione a norma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Qualora il titolare dell'autorizzazione sia persona diversa dal proprietario, a quest'ultimo la giunta regionale fissa un termine, non superiore a mesi tre, per chiedere una autorizzazione a proprio nome, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il termine, il giacimento dovrà considerarsi entrato a far parte del patrimonio indisponibile della Regione.

Art. 12.

Qualora sia intervenuta una alterazione della situazione geologica o idrogeologica della zona interessata dal giacimento o siano intervenuti fattori che abbiano modificato i parametri dello studio di base di ricettività, tali da rendere non tollerabile la prosecuzione dell'attività estrattiva, la giunta può disporre la revoca dell'autorizzazione, salva la determinazione di equo indennizzo per il valore degli impianti.

Art. 13.

Qualora sia constatata l'inosservanza delle prescrizioni o delle modalità di utilizzazione del giacimento disposte col provvedimento di autorizzazione, il presidente della giunta regionale, può ordinare l'immediata sospensione dell'attività estrattiva, con riserva dei provvedimenti che risultino necessari al recupero ambientale della zona, secondo quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione.

L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro sessanta giorni dalla sua notificazione la giunta regionale non avrà adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

Art. 14.

Nel caso di mancata esecuzione da parte del titolare dell'autorizzazione delle opere necessarie al recupero ambientale della zona durante e al termine della coltivazione, nei tempi e nei modi previsti dal provvedimento autorizzativo la giunta regionale, previa diffida, ordina l'esecuzione delle opere medesime a spese del contravventore, senza pregiudizio per la dichiarazione di decadenza di cui al precedente art. 11.

Art. 15.

Qualora il titolare del diritto sul giacimento non ne abbia intrapreso in tutto o in parte la coltivazione o non abbia già richiesto a tal fine la necessaria autorizzazione, la richiesta di coltivazione del giacimento può essere presentata da un terzo, nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 4 e 5.

Ove la giunta regionale ritenga, anche sulla base delle osservazioni pervenutele ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5, che sussistano i presupposti per consentire la coltivazione, prefigge al titolare del diritto alla coltivazione del giacimento un termine non inferiore a novanta giorni per presentare domanda di autorizzazione ai sensi della presente legge, con l'avvertimento che in difetto verrà rilasciata al terzo richiedente la concessione di coltivazione.

Al rilascio della concessione la giunta regionale potrà procedere altresì ove ritenga non adeguate le capacità tecniche ed economiche del titolare del diritto sul giacimento ovvero quando la richiesta del terzo sia considerata, in relazione al piano di coltivazione proposto e al previsto recupero ambientale della zona, più vantaggiosa in ordine alle finalità di cui alla presente legge.

Nel provvedimento di concessione la giunta regionale delimita le aree necessarie per l'attività di coltivazione del giacimento e provvede a quant'altro disposto dall'art. 6 per il rilascio dell'autorizzazione.

Al rapporto di concessione si applicano tutte le norme dettate dalla presente legge per l'ipotesi di autorizzazione alla coltivazione, e per quanto non disposto dalla presente legge, le norme di cui al titolo II del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, in quanto applicabili e compatibili con la materia specifica, intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato i competenti organi regionali.

Art. 16.

Se il giacimento viene assegnato in concessione, al titolare del diritto sul giacimento medesimo è corrisposto per tutto il periodo di durata della concessione un indennizzo annuo pari al 20 % del valore agricolo delle aree delimitate nel provvedimento di concessione, determinato ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

I diritti eventualmente spettanti ai terzi sulle medesime aree si risolvono sull'indennizzo.

Se l'area è edificata o dotata di opere di urbanizzazione ovvero su di essa insistano altri manufatti, e il piano di coltivazione proposto comporta l'abbattimento delle costruzioni o l'eliminazione delle opere di urbanizzazione ovvero dei manufatti, nell'indennizzo è compreso altresì il valore della costruzione e delle altre opere esistenti avuto riguardo al loro stato di conservazione.

Nel provvedimento di concessione, sentito il concessionario, possono essere disposte le necessarie garanzie, per la corresponsione dell'indennizzo.

Art. 17.

Il titolare del diritto sul giacimento, al quale sia stato prefisso un termine ai sensi dell'art. 15, secondo comma, ove ritenga di non presentare domanda di autorizzazione ai sensi della presente legge, può far pervenire entro lo stesso termine a chi abbia richiesto la coltivazione del giacimento una proposta irrevocabile di vendita delle aree relative, per un prezzo non superiore a quello previsto per l'espropriazione delle stesse, ai sensi degli articoli 12 e 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Copia della proposta deve essere fatta pervenire entro lo stesso termine alla giunta regionale, la quale in tal caso potrà consentire la coltivazione del giacimento da parte del richiedente rilasciandogli la necessaria autorizzazione, solo qualora egli fornisca la prova di avere acquistato nel frattempo il diritto alla coltivazione del giacimento.

Art. 18.

Chi voglia accedere in aree altrui per effettuare ricerche di giacimenti non utilizzati da chi sia titolare del relativo diritto può chiedere al presidente della giunta regionale la relativa autorizzazione. Si applicano in tal caso le norme di cui all'art. 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori di ricerca.

A tal fine il rilascio dell'autorizzazione di cui al primo comma è subordinato al deposito presso la tesoreria della regione di una cauzione commisurata ai danni presunti derivanti dai lavori di ricerca progettati.

Art. 19.

Il concessionario è tenuto a pagare annualmente alla Regione il diritto proporzionale di L. 50.000 per ogni ettaro, o frazione, di superficie compresi entro i limiti della concessione.

Il diritto proporzionale di cui al comma precedente è elevato a L. 150.000 per i lapidei da taglio.

Art. 20.

Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di qualunque opera utile alla coltivazione in comune di giacimenti di sostanze minerali di cava contigui o vicini possono essere costituiti consorzi volontari o coattivi tra coloro che abbiano ottenuto la autorizzazione o la concessione ai sensi della presente legge.

Copia dell'atto costitutivo deve essere trasmessa, entro trenta giorni dalla costituzione del consorzio, alla giunta regionale.

Alla costituzione del consorzio coattivo si provvede con decreto del presidente della giunta medesima, nel quale devono essere indicate le ragioni di interesse pubblico che giustificano la costituzione del consorzio. Nell'atto o nel decreto istitutivo del consorzio sono precisate — nel rispetto di quanto stabilito nei provvedimenti di autorizzazione o concessione rilasciati ai singoli consorziati — le opere da eseguirsi, i termini entro cui i lavori devono essere iniziati e ultimati, le condizioni imposte a consorziati e le quote di concorso a carico di ciascuno degli interessati, stabilite in proporzione del rispettivo vantaggio.

Qualora per cause imputabili all'amministrazione consorziale le opere non siano state ultimate nei termini fissati, il presidente della giunta regionale può nominare un commissario, il quale provvede, a spese del consorzio, di cui assume la rappresentanza e l'amministrazione, all'esecuzione delle opere stesse. Il commissario invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva quota di spesa compresa quella di amministrazione, presso la tesoreria regionale. Al concessionario o titolare dell'autorizzazione che non intenda partecipare alle spese ripartite può applicarsi la sanzione della decadenza.

Art. 21.

I titolari di concessione ed autorizzazione sono tenuti a denunciare periodicamente i dati statistici dei materiali estratti, attenendosi alle istruzioni impartite dall'amministrazione regionale e fornendo altresì le notizie e i chiarimenti che, sui dati comunicati, siano richiesti.

I medesimi debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

Nel caso di rifiuto i funzionari suddetti possono chiedere all'autorità pubblica la necessaria assistenza.

I dati, le notizie e i chiarimenti così ottenuti godranno della guarentigia stabilita nell'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

In caso di violazione al disposto di cui al primo e secondo comma del presente articolo, è comminata una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 2.000.000.

Art. 22.

La coltivazione delle cave in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali sia stata presentata denuncia al comune e al distretto minerario ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, può essere provvisoriamente proseguita, purché entro sei mesi dalla medesima data il titolare del diritto alla coltivazione del giacimento presenti domanda di autorizzazione alla giunta regionale ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge.

Alla scadenza di detto termine, qualora la domanda non sia stata presentata, l'attività di coltivazione deve cessare. Ove il rilascio dell'autorizzazione venga rifiutato, la giunta regionale ordina con lo stesso provvedimento la cessazione della attività estrattiva, stabilendone i relativi tempi e modi, avendo riguardo alla ubicazione e alle altre caratteristiche della cava, al materiale estrattivo disponibile e alle necessità del recupero ambientale della zona.

Art. 23.

Ove la coltivazione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata data in concessione, il concessionario è tenuto a presentare alla giunta regionale, entro lo stesso termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, una domanda di conferma della concessione, allegando, oltre alla documentazione richiesta dall'art. 4, copia del provvedimento di concessione nonché una relazione sulle condizioni attuali della cava e sullo stato di avanzamento dei lavori.

La giunta regionale decide sull'accoglimento della domanda, confermando la concessione precedente, salvo che la prosecuzione dei lavori di coltivazione sia tale da compromettere gravemente i fini di interesse pubblico tutelati dalla presente legge. In quest'ultimo caso la giunta regionale determina contestualmente l'indennizzo da corrispondere al concessionario tenuto conto della durata della concessione e degli impianti utilizzati.

In caso di conferma della concessione non si applicano le norme di cui all'art. 15, secondo comma, e agli articoli 16 e 17.

Tali norme vanno osservate ove il concessionario in occasione della domanda di conferma, chieda una proroga della concessione o qualsiasi altra modifica della stessa.

In caso di mancata presentazione della domanda di conferma entro il termine dovuto, la concessione si intende decaduta.

Art. 24.

Nel caso di coltivazioni di sostanze minerali di cava effettuate senza la prevista autorizzazione o in contrasto con questa, è comminata una sanzione amministrativa non inferiore a L. 1.000.000 e non superiore a L. 20.000.000 ferme restando le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali.

Art. 25.

Le determinazioni dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie, di cui ai precedenti articoli 21 e 24 e la loro irrogazione spetta alla giunta regionale, che devolve i relativi proventi nonché i canoni di cui al precedente art. 19 al comune o ai comuni interessati.

Per la riscossione delle somme dovute per le violazioni delle norme della presente legge a titolo di sanzioni pecuniarie ovvero di rimborso delle spese per l'esecuzione d'ufficio, ai sensi del precedente art. 14 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 26.

Con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta sentita la commissione consiliare competente, è istituita la commissione regionale per le attività estrattive di cava, quale organo consultivo della giunta regionale, a cui dà parere:

a) per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 1, 2, 8, 11, 12, 15, 17, 20, 22 e 23 della presente legge;

b) ogni qualvolta ne sia richiesta dalla giunta regionale in merito ai problemi tecnici, giuridici, economici e di programmazione afferenti il settore estrattivo dei materiali di cava.

Fanno parte della commissione:

a) l'assessore regionale competente o un suo delegato in qualità di presidente;

b) tre membri esperti in discipline geologiche e minerarie;

c) tre membri esperti nelle discipline giuridiche ed economiche;

d) tre membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

e) tre membri in rappresentanza degli imprenditori.

Art. 27.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge regione Lombardia.

Milano, addì 14 giugno 1975

GOLFARI

(Approvata dal consiglio nella seduta del 24 aprile 1975).

(7532)

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1975, n. 93.

Ordinamento della formazione professionale in Lombardia.

(*Pubblicata nel 5° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 24 del 16 giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

LE INIZIATIVE FORMATIVE

Art. 1.

Finalità

In attuazione dell'art. 35 della Costituzione e in attesa della riforma della scuola secondaria superiore e del prolungamento dell'obbligo scolastico, la Regione, ispirandosi ai principi statutari della programmazione e della partecipazione, istituisce e promuove iniziative di formazione professionale dirette a realizzare un servizio pubblico che favorisca lo sviluppo della personalità, della cultura e delle capacità tecniche dei lavoratori, anche al fine di assicurare a tutti i cittadini l'accesso ai diversi gradi dell'istruzione.

Allo scopo di concorrere a rendere effettivo il diritto al lavoro, le iniziative di formazione professionale disciplinate dalla presente legge sono aperte a tutti e possono concernere le diverse fasi della formazione professionale di ciascun settore produttivo, nell'ambito del lavoro subordinato, autonomo e delle attività professionali libere.

Art. 2.

Tipologia

Le iniziative formative comprendono:

a) i corsi di formazione professionale normali e speciali di cui ai successivi articoli 3 e 4;

b) le attività formative non corsuali, quando siano opportune per particolari settori o tipi di attività;

c) la predisposizione, sperimentazione, adozione e produzione di mezzi e sussidi tecnico-didattici, compresi i mezzi audio-televisivi;

d) l'attuazione di iniziative per l'insegnamento a distanza;

e) la promozione di attività di sensibilizzazione e di indirizzo professionale nelle scuole, negli ambienti di lavoro, presso le comunità locali e le categorie professionali;

f) la promozione, anche mediante convenzioni con le università e con istituzioni specializzate, di attività di formazione dei docenti, di studi e ricerche in materia di scienze dell'educazione e di corsi di rilevante impegno scientifico;

g) la promozione e la diffusione, anche attraverso pubblicazioni periodiche, di testi, ricerche, dibattiti sui problemi didattici, metodologici o istituzionali della formazione e dell'ordinamento professionale;

h) convegni, tavole rotonde, seminari, viaggi di studio, rivolti alla conoscenza dei problemi della formazione professionale e delle tematiche ad essa connesse.

Art. 3.

Corsi normali

I corsi normali comprendono:

a) corsi di base, intesi a conferire una preparazione generale multivalente. I programmi sono volti ad assicurare una cultura scientifica fondamentale, l'apprendimento di cognizioni tecniche generali relative a determinati settori produttivi, la formazione civica e sociale degli allievi;

b) corsi di qualificazione, intesi a conferire una compiuta capacità tecnica, culturale ed operativa in vista della acquisizione di una qualifica professionale. I programmi prevedono altresì attività didattiche sugli aspetti tecnico-scientifici del settore produttivo per il conseguimento di una preparazione polivalente all'interno del settore stesso;

c) corsi di specializzazione, destinati al raggiungimento di una approfondita conoscenza di particolari processi tecnologici ed operativi. I programmi prevedono le cognizioni scientifico-tecniche, nonchè le capacità pratiche, relative alle tecnologie lavorative dei vari settori produttivi e a tutti i livelli;

d) corsi di aggiornamento e di perfezionamento, intesi come continuazione e sviluppo dei corsi di cui ai punti precedenti, in modo da assicurare un sistema di formazione continua;

e) corsi propedeutici, atti ad assicurare a tutti i cittadini la possibilità di accedere alla formazione professionale, anche attraverso il conseguimento, secondo le leggi vigenti, della licenza della scuola dell'obbligo;

f) corsi integrativi, da promuovere in accordo con le autorità scolastiche e nell'ambito delle leggi vigenti, intesi a favorire l'accesso dei lavoratori ad ulteriori livelli di formazione professionale, anche in vista dell'ammissione o del rientro in scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore, il cui diploma sia necessario per nuovi livelli di formazione professionale.

Art. 4.

Corsi speciali

I corsi speciali comprendono:

a) corsi per lavoratori, previsti dai contratti collettivi;

b) corsi di insegnamento complementare per apprendisti, in attesa di una nuova normativa nazionale, ai sensi dell'art. 16 e seguenti della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

c) corsi di riqualificazione per lavoratori, connessi a particolari programmi di riconversione tecnologica, ai sensi dello art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

d) corsi di riqualificazione per lavoratori colpiti da esiti post-traumatici e da subentrate condizioni sanitarie che impongano una riconversione professionale;

e) corsi di preparazione e di aggiornamento per imprenditori, quadri ed operatori dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, compresi i corsi per l'iscrizione nei registri degli esercenti il commercio;

f) corsi di preparazione e di aggiornamento per dirigenti, quadri ed operatori della cooperazione e della mutualità;

g) corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento per imprenditori artigiani e per istruttori artigiani;

h) corsi per imprenditori e lavoratori autonomi agricoli e corsi rientranti nei programmi di assistenza tecnica alla agricoltura e per consulenti socio-economici;

i) corsi ad ordinamento scolastico rivolti alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, quali quelle di ottico, ortopedico, protesista, odontotecnico, comprese le specializzazioni ed i perfezionamenti relativi, nel rispetto della vigente legislazione statale;

l) corsi per la formazione dei collaboratori e delle collaboratrici familiari per servizi di assistenza domiciliare;

m) corsi di preparazione al conseguimento di particolari patenti di mestiere o di autorizzazioni all'esercizio di attività;

n) corsi di formazione professionale negli istituti di prevenzione e di pena;

o) corsi di aggiornamento per personale insegnante e per educatori della prima infanzia;

p) corsi di formazione per educatori specializzati e per personale addetto ai servizi sociali ed alle comunità educative;

q) corsi di aggiornamento e di perfezionamento per personale addetto alle attività ed ai servizi della Regione e degli enti locali;

r) corsi o altre iniziative di specializzazione o di aggiornamento professionale in collaborazione con le università o con altri istituti di ricerca scientifica;

s) ogni altro corso destinato a soddisfare particolari esigenze formative e rientrante nelle finalità di cui all'art. 1.

Art. 5.
Interventi per i disabili e i disadattati

La Regione, in attuazione dell'art. 38, terzo comma, della Costituzione, favorisce con opportuni interventi la partecipazione dei mutilati e degli invalidi civili e del lavoro, dei minorati fisici, psichici e sensoriali, nonchè dei disadattati, alle iniziative formative rivolte alla generalità dei cittadini.

Solo in casi di necessità, accertati dai distretti scolastici e dai comitati sanitari di zona, istituisce o riconosce corsi di formazione professionale rivolti alle suddette categorie, prevedendo anche in tal caso gli interventi psico-pedagogici e didattici e gli opportuni adattamenti degli ordinamenti didattici. Tali iniziative devono essere raccordate con i servizi di riabilitazione e con il servizi sociali, per assicurare organicità agli interventi.

Art. 6.
Ordinamento didattico

Gli ordinamenti didattici dei corsi definiscono:

a) il profilo professionale, il livello formativo e le capacità operative da raggiungere al termine dei corsi;

b) i requisiti di ammissione;

c) il programma del corso o del ciclo formativo, tenuto conto in particolare delle esigenze dei lavoratori-studenti;

d) l'elenco delle attrezzature necessarie;

e) le modalità di esecuzione delle prove finali di accertamento;

f) i titoli di studio ed i requisiti professionali richiesti per l'insegnamento.

L'elaborazione e l'aggiornamento degli ordinamenti didattici, dei programmi e degli indirizzi tecnico-didattici, devono tener conto dei risultati della sperimentazione, assicurando la partecipazione dei docenti e degli allievi, delle organizzazioni di categoria e delle forze sociali.

I programmi debbono fondarsi sulla polivalenza, la continuità e l'organicità degli interventi formativi, e favorire gli apporti innovativi.

In sede di attuazione i programmi possono essere adattati ed integrati a seconda delle esigenze locali o didattiche, quali l'insegnamento individualizzato, previa informazione all'assessorato all'istruzione.

Spetta al consiglio regionale definire, previo parere della commissione regionale per la formazione professionale, gli ordinamenti didattici, nell'ambito delle disposizioni delle leggi statali e delle direttive della commissione delle Comunità economiche europee.

La definizione degli ordinamenti didattici deve essere di massima preliminare all'approvazione del piano regionale della formazione professionale.

Art. 7.
Prove intermedie e finali

I corsi normali e quelli speciali, per i quali sia espressamente previsto, si concludono con prove finali di accertamento dell'idoneità degli allievi a conseguire la qualifica o la specializzazione prevista. Possono essere ammessi presso i centri di formazione professionale dipendenti o riconosciuti dalla Regione:

a) gli allievi che abbiano compiuto il ciclo formativo;

b) gli apprendisti che abbiano concluso il periodo di tirocinio ed abbiano frequentato i corsi di cui all'art. 4;

c) i lavoratori immigrati in Lombardia che non abbiano concluso il ciclo formativo presso la Regione d'origine;

d) i lavoratori già emigrati che abbiano conseguito la qualifica o che non abbiano concluso il ciclo formativo secondo l'ordinamento del Paese di provenienza;

e) gli allievi dei corsi liberi di istruzione professionale autorizzati ai sensi della legge 19 gennaio 1942, n. 86, e successive modificazioni.

Le prove finali si svolgono dinanzi a commissioni regionali composte e nominate nei modi previsti dal regolamento.

Di tali commissioni fanno parte: un membro designato dall'assessore regionale all'istruzione, che la presiede; un membro designato dal Ministero del lavoro; un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della categoria interessata o affine; un rappresentante delle organizzazioni imprenditoriali o professionali di categoria; due rappresentanti degli allievi, eletti a scrutinio segreto, fra i non candidati alle prove; il direttore del centro e due docenti del corso.

La composizione della commissione deve essere modificata o integrata qualora ciò sia richiesto da specifiche normative statali. Della commissione di cui all'art. 4, lettera i), fa parte un rappresentante dell'assessore regionale alla sanità.

La commissione esprime un giudizio per ciascun allievo, tenendo conto dei risultati delle singole prove e delle valutazioni espresse dai docenti. Il giudizio si formula esclusivamente nei termini di: «Idoneo» e «Non idoneo».

Contro il giudizio espresso dalle commissioni è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale, esclusivamente per motivi di legittimità.

Ai componenti delle commissioni designati dal Ministero del lavoro, dalle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e professionali spetta un gettone di presenza, la cui entità è fissata dalla giunta regionale.

Le prove intermedie interne per il passaggio degli allievi da un corso all'altro sono regolate dal comitato di gestione, nel rispetto del programma dei corsi.

Art. 8.
Attestati e certificati di frequenza

Agli allievi che abbiano superato le prove finali è rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione, agli effetti della legge 14 novembre 1967, n. 1146, in attesa di una nuova normativa nazionale in materia di riconoscimento delle qualifiche e di collocamento.

Agli allievi che abbiano frequentato corsi per i quali non siano previste prove finali ai sensi dell'art. 7 è rilasciato un certificato di frequenza o, eventualmente, di frequenza e profitto, ove si sia accertato il profitto raggiunto.

Titolo II
L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE FORMATIVE

Art. 9.
Modalità di attuazione

La Regione attua normalmente i corsi e le altre iniziative formative mediante l'attività dei centri di formazione professionale. Essa può altresì gestire direttamente, o avvalendosi degli enti locali, corsi che abbiano carattere innovativo o che rispondano ad esigenze di carattere regionale e non possano far capo ad un centro.

I centri di formazione professionale sono unità didattiche polivalenti destinati stabilmente alla formazione professionale, dotati in misura adeguata di ambienti, laboratori, servizi, attrezzature e del personale necessario per il proprio funzionamento; essi operano in stretto raccordo col distretto scolastico e svolgono l'attività stabilita nel piano annuale.

I centri possono attuare i corsi e le altre iniziative formative anche presso idonee sedi coordinate e staccate, purchè nell'ambito distrettuale o provinciale.

Art. 10.

Centri dipendenti dalla Regione e dagli enti locali

I centri di formazione professionale istituiti e dipendenti dalla Regione hanno autonomia didattica e amministrativa.

Alla loro istituzione provvede la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, secondo le indicazioni contenute nel piano regionale per la formazione professionale.

La delibera istitutiva determina per ciascun centro la sede, l'organico del personale, i beni immobili, i laboratori, i servizi e le attrezzature di cui il centro viene dotato.

La Regione riconosce in via prioritaria i centri di formazione professionale istituiti dai comuni, dalle province, dai loro consorzi e dalle comunità montane; ad essi si applicano le norme previste dalla presente legge.

Art. 11.

Centri dipendenti da enti gestori

Possono essere riconosciuti dalla Regione in carenza di iniziative regionali o degli enti locali, i centri di formazione professionali costituiti:

a) dagli enti che abbiano per fine istituzionale la formazione professionale e siano emanazione dei sindacati dei lavoratori più rappresentativi in sede nazionale;

b) dagli enti, che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale, nonchè dalle relative forme associative;

c) dagli enti nazionali e regionali che siano emanazione delle organizzazioni dei lavoratori autonomi e delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative;

d) dagli organismi internazionali particolarmente qualificati nel campo della formazione professionale ed operanti anche in Lombardia.

I soggetti di cui al precedente comma devono aver svolto attività particolarmente qualificate e socialmente rilevanti nel settore della formazione professionale e possedere capacità tecnica ed idonee strutture formative.

La giunta regionale accerta il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti e, in base al piano della formazione professionale previsto all'art. 36, attribuisce il riconoscimento, con delibera che determina quanto previsto al terzo comma dello art. 10.

Gli enti gestori stabiliscono i rapporti con i propri centri e ne determinano gli indirizzi educativi, nel rispetto delle norme della presente legge.

Art. 12.

Comitati di gestione

Presso ogni centro di formazione professionale è costituito un comitato di gestione, con la composizione indicata con delibera della giunta regionale.

Del comitato debbono far parte:

a) tre rappresentanti del comune ove ha sede il centro, di cui uno designato dalla minoranza, eletto dal consiglio comunale o per delega di questo dagli organismi di decentramento urbano eventualmente esistenti; oppure, per i centri operanti nelle zone montane, tre rappresentanti della comunità montana, di cui uno designato dalla minoranza;

b) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale, designati dalle rispettive segreterie provinciali;

c) un rappresentante delle organizzazioni imprenditoriali e due rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori autonomi più rappresentative, interessate per il settore economico, designati dalle rispettive organizzazioni;

d) il direttore del centro;

e) nei centri riconosciuti dalla Regione tre rappresentanti dell'ente gestore.

Possono essere chiamati a far parte del comitato altri componenti, in numero non superiore a tre.

Il comitato di gestione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica tre anni.

Fanno altresì parte del comitato di gestione:

a) due rappresentanti delle famiglie, eletti dai genitori degli allievi con votazione a scrutinio segreto;

b) due rappresentanti dei docenti e uno del personale non docente, eletti dal rispettivo personale con votazione a scrutinio segreto;

c) tre rappresentanti degli allievi eletti dagli allievi dei vari turni con votazione a scrutinio segreto.

Entro il 15 novembre di ogni anno sono indette separate elezioni dei rappresentanti di ciascuna categoria, precedute da assemblee.

Gli eletti appartenenti a tali categorie durano in carica sino alle elezioni dei rappresentanti per l'anno successivo.

Spetta al presidente del comitato di gestione indire le elezioni dei rappresentanti di cui al quinto comma e convocate le relative assemblee.

Nella sua prima adunanza il comitato elegge nel proprio seno, fra i componenti non dipendenti dalla Regione, il presidente e un vice presidente.

Nei centri riconosciuti dalla Regione il presidente è scelto tra i rappresentanti dell'ente gestore.

Il comitato di gestione è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano designato o eletto la propria rappresentanza.

Ai componenti del comitato di gestione compete esclusivamente il rimborso delle eventuali spese sostenute.

Il segretario economo funge da segretario del comitato e ha voto consultivo.

Il funzionamento del comitato di gestione è regolato da un proprio regolamento interno.

Per la validità delle adunanze del comitato di gestione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; per la validità delle delibere è necessaria la maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il comitato di gestione può rendere pubbliche le proprie sedute. Gli atti sono resi pubblici mediante affissione in copia ad apposito albo. Il presidente della giunta regionale sovraintende al regolare funzionamento dei comitati di gestione. In caso di irregolarità, li invita a provvedere tempestivamente. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento, il presidente della giunta regionale procede allo scioglimento del comitato e promuove entro un mese gli adempimenti necessari per la sua ricostituzione.

Sino a quando il comitato non sia costituito o, se sciolto, non venga ricostituito, provvede in sua vece il direttore del centro.

Art. 13.

Compiti del comitato di gestione

Il comitato di gestione, nell'ambito delle direttive regionali:

a) predispone annualmente per l'ente da cui dipende i piani di attività del centro e segnala il fabbisogno delle spese;

b) tiene i contatti col consiglio scolastico distrettuale, con gli enti locali e con le forze sociali ed economiche;

c) decide l'impiego degli stanziamenti attribuiti al centro, secondo le disposizioni amministrative di cui alla presente legge;

d) esprime all'ente da cui dipende il parere sulle proposte del direttore di conferire incarichi di insegnamento temporaneo e di collaborazione;

e) stabilisce la composizione del consiglio didattico ed autorizza gli adattamenti e le integrazioni dei programmi e le sperimentazioni didattiche da esso proposte;

f) decide l'attuazione dei servizi sociali a favore degli allievi e l'impiego dei relativi stanziamenti, in collaborazione con gli enti locali;

g) propone agli organi competenti i provvedimenti per lo sviluppo e il miglioramento funzionale del centro.

Art. 14.

Consigli didattici

Presso ogni centro di formazione professionale è costituito un consiglio didattico, con la composizione che sarà decisa dal comitato di gestione del centro, nell'ambito delle istruzioni impartite dalla giunta regionale.

Il consiglio didattico è composto per due terzi da non meno di nove docenti, eletti a scrutinio segreto dai docenti addetti al centro, e per un terzo da non meno di tre allievi, eletti a scrutinio segreto dagli allievi.

Il consiglio didattico dura in carica un anno ed è presieduto dal direttore.

Il consiglio didattico cura la partecipazione dei docenti e degli allievi alla programmazione tecnico-didattica ed alla attuazione delle attività formative. Esso può formulare proposte e rilievi al comitato di gestione del centro.

Art. 15.
Personale dei centri

Presso i centri di formazione professionale disciplinati dalla presente legge presta servizio personale con funzione direttiva, docente, socio-educativa, amministrativa ed ausiliaria, secondo le caratteristiche e le attività permanenti di ciascun centro.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo in servizio presso i centri istituiti dalla Regione sono regolati dalle disposizioni generali sul personale della Regione e, per quanto da esse non previsto, dalle norme che saranno stabilite con apposita legge regionale.

Il rapporto di lavoro del personale in servizio presso i centri riconosciuti è disciplinato dagli enti nel rispetto delle norme stabilite dai contratti collettivi.

Gli insegnanti e gli istruttori in servizio presso i centri riconosciuti sono nominati dagli enti e debbono possedere gli stessi requisiti richiesti dalla legge per accedere agli impieghi nella Regione in mansioni corrispondenti. Essi debbono partecipare alle attività di aggiornamento ed alle altre attività di formazione alla stessa stregua degli insegnanti e degli istruttori dei centri istituiti dalla Regione.

A ciascun centro è preposto un direttore, ed eventualmente un vice direttore, nominati dalla giunta regionale, per i centri da esse dipendenti, o dagli enti.

Il direttore promuove e coordina le attività del centro, nel rispetto delle direttive della giunta regionale e delle competenze del comitato di gestione.

Le funzioni inerenti alla amministrazione del centro sono esercitate da un segretario-economo.

Il direttore assume, ove manchi, altro incaricato espressamente a ciò preposto dall'ente, anche la responsabilità contabile ed amministrativa del centro.

Art. 16.
Diritti e doveri dei docenti

Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento e di espressione culturale sancita dalla Costituzione repubblicana.

Lo svolgimento delle attività si informa alla determinazione collegiale delle linee pedagogiche, alla sperimentazione e al continuo aggiornamento culturale.

I docenti sono impegnati alla valorizzazione e trasmissione della cultura e delle conoscenze e capacità tecniche, al fine di stimolare un effettivo processo di formazione civile e professionale degli allievi, anche attraverso la loro attiva partecipazione e collaborazione.

I direttori dei centri docenti dovranno operare affinchè si assicuri la crescita della coscienza sociale e democratica degli allievi.

Affiancano il personale docente gli operatori socio-educativi, preposti a funzioni di sostegno psico-pedagogico, sociologico e tecnico-didattico.

Art. 17.
Stanziamenti a favore dei centri

Ai centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione, dagli enti locali, o da enti gestori sono assegnati i fondi necessari per il funzionamento didattico ed amministrativo e per la realizzazione del piano di attività e dei servizi sociali per gli allievi.

L'assegnazione e l'erogazione dei fondi ai centri dipendenti dalla Regione è effettuata dalla giunta regionale, tenuto conto delle previsioni di spesa segnalate dai comitati di gestione. La delibera stabilisce le categorie di spesa cui i fondi sono destinati. La stessa procedura si segue per gli stanziamenti a favore degli enti locali, che ne fanno richiesta per i centri da essi dipendenti.

Le spese generali e di organizzazione e quelle per il personale di ruolo dei centri dipendenti dalla Regione sono amministrate direttamente dagli uffici centrali regional , mentre quelle relative alla realizzazione del piano di attività dei servizi sociali e per il funzionamento dei singoli centri possono essere amministrate dagli stessi sulla base degli accreditamenti allo uopo disposti dalla giunta regionale.

Le delibere e i documenti amministrativi del centro sono sottoposti alla revisione degli uffici regionali centrali ed al controllo previsto dalla legge sugli atti contabili della Regione.

L'assegnazione e l'erogazione dei fondi agli enti gestori per i centri da essi dipendenti è effettuata dalla giunta regionale, con decreto di stanziamento unico per ciascun ente, articolato per centro, nel quale sono stabilite le categorie di spesa cui i fondi sono destinati. Esse riguardano le spese generali, le spese di organizzazione, le spese per il personale, le spese per il funzionamento didattico e le spese per i servizi sociali, secondo le norme del regolamento.

Gli enti locali e gli enti gestori amministrano direttamente i fondi ad essi attribuiti per le spese generali e possono tenere la contabilità dei fondi attribuiti ai singoli centri, nel rispetto delle competenze dei comitati di gestione.

I criteri ed i parametri necessari per stabilire gli stanziamenti a favore degli enti gestori sono determinati con delibera del consiglio regionale.

Art. 18.
Obblighi degli enti gestori

Gli enti gestori sono tenuti a:

a) realizzare le iniziative formative comprese nel piano regionale di cui all'art. 36;

b) impiegare i fondi assegnati dalla Regione esclusivamente per le categorie di spesa per le quali sono attribuiti, depositarli su apposito conto corrente, darne rendiconto e restituire le eventuali somme non utilizzate;

c) promuovere la costituzione dei comitat di gestione e dei consigli didattici;

d) mantenere in efficienza i locali e le attrezzature dei centri e dotarli del personale necessario;

e) regolare il personale da essi dipendente secondo le norme della presente legge;

f) sottoporsi alle ispezioni ed ai controlli didattici, tecnici ed amministrativi disposti dall'amministrazione regionale, nonchè ai sopralluoghi disposti dall'ente locale nell'ambito della propria circoscrizione territoriale.

In caso di inosservanza dei suddetti obblighi, la giunta regionale, previa diffida a regolarizzare entro congruo termine gli adempimenti dovuti, dispone la revoca degli stanziamenti e provvede, se del caso, a revocare il riconoscimento del centro.

Art. 19.
Attività complementari

La Regione, nell'ambito della programmazione di cui agli articoli successivi, può concedere contributi ad enti locali, scuole, enti operanti senza fini di lucro, per lo svolgimento di iniziative formative aventi carattere complementare o sussidiario rispetto all'attività svolta dalla Regione o dai centri di formazione professionale.

I beneficiari sono tenuti a presentare una relazione sull'impiego dei contributi. La Regione può effettuare ispezioni e controlli.

Art. 20.
Beni in comodato

La giunta regionale, ove ravvisi l'opportunità di integrare le strutture di cui dispongono i centri di formazione professionale riconosciuti, può concedere in comodato agli enti gestori, beni immobili, nonchè attrezzature tecnico-didattiche, da destinarsi esclusivamente alle attività formative.

La giunta regionale può, previo congruo preavviso, trasferire i beni e le attrezzature concesse in comodato ad altre iniziative formative, qualora ciò risponda ad una migliore programmazione degli interventi.

Titolo III

INIZIATIVE FORMATIVE PARTICOLARI

Art. 21.
Centri per l'innovazione tecnico-educativa

La Regione istituisce, ai sensi dell'art. 10, i centri regionali per l'innovazione tecnico-educativa a carattere interdistrettuale, aventi i seguenti compiti:

a) raccolta ed elaborazione degli elementi conoscitivi sulle problematiche connesse con la formazione professionale in ordine alle previsioni occupazionali, alla dinamica tecnologica e dei processi produttivi, alle scelte professionali ed alle loro motivazioni ed al collocamento degli allievi;

b) attuazione e coordinamento delle attività di formazione permanente dei docenti, degli educatori e degli operatori addetti ai servizi previsti dalla presente legge e dalle altre leggi regionali, ed assistenza alle iniziative che ne derivano;

c) erogazione dei servizi di assistenza socio-psico-pedagogica a favore dei centri e degli enti che ne facciano richiesta, e di orientamento professionale degli invalidi civili e del lavoro;

d) promozione ed assistenza a favore delle iniziative di integrazione e di professionalizzazione dei disadattati e dei disabili, anche con riferimento alla legge regionale 9 settembre 1974, n. 59, sull'attuazione del diritto allo studio;

e) attività di sostegno della sperimentazione, di ricerca e di applicazione dell'innovazione educativa e di elaborazione del materiale tecnico-didattico;

f) attuazione delle attività di sensibilizzazione e di indirizzo professionale nelle scuole, negli ambienti di lavoro e presso le comunità locali, anche in seguito a convenzione col Ministero della pubblica istruzione.

I centri regionali per l'innovazione tecnico-educativa fungono da supporto per lo svolgimento delle funzioni delle commissioni provinciali per la formazione professionale di cui all'art. 38. Essi possono essere altresì utilizzati dall'assessorato regionale al lavoro, in relazione ai compiti di cui alla lettera *a*), e dai consigli scolastici distrettuali.

Il comitato di gestione dei centri per l'innovazione tecnico-educativa è composto da un esperto, con funzioni di presidente, nominato dal presidente della giunta regionale; tre esperti in discipline economico-statistiche, socio-educative e tecnologiche, designati dall'amministrazione provinciale; tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale; un esperto designato dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato; un esperto designato dal direttore dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione; tre addetti del centro, designati dall'assemblea del personale; il direttore del centro.

Presso i centri per l'innovazione tecnico-educativa si costituiscono, in sostituzione dei consigli didattici di cui all'art. 14, i comitati tecnico-scientifici, composti nei modi stabiliti dal comitato di gestione, assicurando la partecipazione degli operatori e dei docenti del centro e la presenza di esperti ad esso estranei.

Al fine di garantire la massima partecipazione alla programmazione delle iniziative del CITE, il comitato di gestione può altresì costituire appositi comitati consultivi, aperti alle rappresentanze del mondo del lavoro, della produzione, della scuola, della tecnologia ed alle associazioni portatrici di istanze particolari.

Art. 22.
Centro operativo regionale

Per l'attuazione delle iniziative formative previste dall'art. 2 di particolare interesse regionale e dei corsi che richiedono speciale coordinamento, la giunta regionale istituisce un centro di formazione professionale che assume la denominazione di centro operativo regionale, per il quale determina, sentita la competente commissione consiliare, le opportune forme di partecipazione alla gestione delle varie iniziative, in deroga alle norme di cui ai precedenti articoli 12 e 14.

Art. 23.
Scuola per la formazione dei quadri pubblici

La Regione istituisce una scuola per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento dei quadri pubblici, con particolare riferimento ai corsi di cui all'art. 4, lettera *q*).

Il consiglio regionale, con propria delibera, stabilisce le forme e le modalità organizzative della scuola, alla cui gestione deve essere assicurata la più ampia partecipazione degli enti locali e dei loro consorzi, degli istituti ospedalieri e delle aziende municipalizzate, e stabilisce altresì le forme di collaborazione da instaurare tra la scuola, le università e gli altri istituti di ricerca e di formazione operanti nel settore.

Art. 24.
Scuola di polizia urbana e locale

La Regione istituisce una scuola per la formazione ed il perfezionamento dei corpi di polizia urbana e locale.

Il consiglio regionale, con propria delibera, stabilisce lo statuto della scuola, le modalità della partecipazione degli enti locali e dei loro consorzi, le forme di collaborazione da instaurare con gli istituti operanti nel settore, l'ordinamento didattico dei corsi di formazione e di perfezionamento, a seconda dei vari livelli di carriera o delle funzioni specialistiche ai quali devono dare accesso.

La scuola può avvalersi, per lo svolgimento dell'attività didattica, di personale dei corpi di polizia locale e di funzionari degli enti locali.

I certificati di formazione e di perfezionamento rilasciati dalla scuola regionale di polizia urbana e locale costituiscono titoli utili agli effetti dei concorsi di assunzione e degli avanzamenti in carriera.

Art. 25.
Scuole regionali per operatori sociali

La Regione, sentiti gli enti locali istituisce o riconosce centri specificatamente destinati alla formazione professionale degli operatori sociali che assumono la denominazione di scuole regionali per operatori sociali.

I corsi da esse svolti sono articolati secondo l'indirizzo sociale e l'indirizzo educativo, con una formazione di base polivalente.

Le scuole hanno inoltre funzioni di educazione permanente per gli operatori già in servizio; di aggiornamento per gli addetti a settori affini; di studio e ricerca, specie per quanto riguarda la problematica dei servizi sociali.

Il comitato di gestione di ciascuna scuola è composto da tre rappresentanti della provincia nel cui territorio la scuola ha la sua sede, di cui uno designato dalla minoranza; da un membro designato dall'assessore regionale all'istruzione, con funzioni di presidente; da due membri designati rispettivamente dagli assessori regionali ai servizi sociali ed alla sanità; da tre membri designati dai sindacati dei lavoratori più rappresentativi sul piano nazionale; da un membro eletto dal personale con votazione a scrutinio segreto; dal direttore del centro.

Nei centri istituiti ai sensi dell'art. 11, il presidente è nominato tra i rappresentanti dell'ente gestore ed il comitato di gestione è integrato da tre rappresentanti designati dall'ente gestore.

La commissione regionale per le prove finali è composta da quattro membri, designati rispettivamente dagli assessori regionali all'istruzione, con funzione di presidente, ai servizi sociali, al lavoro e alla sanità; da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione; dal direttore della scuola e dai docenti del corso.

E' istituita presso l'assessorato regionale all'istruzione una commissione permanente per la formazione degli operatori sociali, composta da membri designati dagli assessori regionali all'istruzione, ai servizi sociali, al lavoro e alla sanità; dai direttori delle scuole; da tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori più rappresentativi a scala nazionale; da almeno cinque esperti designati dalla giunta regionale.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale ed è presieduta dal membro designato dall'assessore regionale all'istruzione.

La commissione coordina l'attività didattica delle diverse scuole; fa proposte in ordine alla tipologia ed allo sviluppo territoriale degli interventi formativi; cura e promuove indagini ed iniziative per l'organico sviluppo del settore, con particolare riguardo alle esigenze degli enti locali e delle istituzioni sociali; elabora e confronta i programmi di studio; promuove iniziative comuni di aggiornamento e di sperimentazione.

Art. 26.
Centri per la formazione professionale agricola

La Regione istituisce o riconosce centri di formazione professionale specificamente rivolti alla formazione degli imprenditori, dei tecnici e delle maestranze agricole.

Ai fini del necessario addestramento pratico i centri possono convenzionarsi con aziende agricole, laboratori sperimentali ed altre strutture tecniche.

I centri regionali per la formazione professionale agricola hanno in linea di massima carattere polispecialistico e svolgono consulenza tecnica per l'attuazione dei piani zonali di sviluppo agricolo.

I centri e gli enti gestori delle iniziative di formazione professionale agricola possono attuare corsi appoggiati alle strutture aziendali condotte dagli utenti, promuovendone contemporaneamente lo sviluppo tecnico e colturale.

Del comitato di gestione dei centri fanno parte anche i rappresentanti del comitato di zona agricola.

Art. 27.
Centri per la formazione professionale alberghiera

La Regione istituisce, ai sensi dell'art. 10, centri specificamente destinati allo svolgimento delle iniziative di formazione professionale nel settore alberghiero.

Del comitato di gestione di tali centri fanno parte oltre ai membri di cui all'art. 12, anche: il presidente, o un suo delegato, dell'ente provinciale per il turismo; il presidente dell'azienda autonoma di soggiorno o della pro-loco del comune ove ha sede il centro; un rappresentante dell'associazione provinciale albergatori.

I corsi per le diverse qualificazioni, impostati su base polivalente, sono di massima convittuali.

Al fine di garantire il tirocinio pratico necessario ad una più completa preparazione professionale degli allievi, i centri regionali di formazione alberghiera possono aprire una gestione commerciale, secondo le norme stabilite dalla legge regionale sugli addetti alla formazione professionale e secondo le modalità dell'apposito regolamento.

Art. 28.
Istruttori artigiani

Ai titolari delle imprese artigiane può essere riconosciuto il titolo di istruttore artigiano.

Il riconoscimento è concesso all'imprenditore artigiano che, oltre a dirigere la propria azienda, possegga i seguenti requisiti:

a) esercizio quindicinale dell'attività artigiana, comprensiva dell'attività svolta come apprendista, dipendente o coadiuvante;

b) possesso di un elevato grado di capacità professionale. Tale capacità può essere desunta da diplomi di istituti tecnici e professionali, da premi conseguiti in mostre, esposizioni, concorsi regionali, nazionali ed internazionali, da lodevole insegnamento svolto in scuole pubbliche, da saggi di lavoro eseguiti, da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all'insegnamento professionale.

E' istituito l'« Elenco regionale degli istruttori artigiani » presso l'assessorato regionale all'artigianato, che ne cura la tenuta.

L'iscrizione nell'« Elenco regionale degli istruttori artigiani » è proposta dalla commissione provinciale per l'artigianato, su domanda dell'interessato che allega la relativa documentazione.

Il riconoscimento del titolo di istruttore artigiano è effettuato dall'assessore regionale all'artigianato, sentito il parere del comitato tecnico consultivo di cui all'art. 19 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 17.

Tale comitato può sentire, di volta in volta, il parere di un esperto che eserciti od abbia esercitato il mestiere per il quale viene richiesto il titolo e può assumere iniziative idonee all'accertamento dei meriti degli aspiranti istruttori artigiani.

L'assessore regionale all'artigianato, sentito il comitato tecnico-consultivo di cui al comma precedente, può revocare il riconoscimento del titolo di istruttore artigiano e provvedere alla cancellazione dal relativo elenco, allorquando l'imprenditore artigiano venga a perdere i requisiti e non adempia agli obblighi di cui alla presente legge.

L'istruttore artigiano è tenuto a dare la massima collaborazione per il miglioramento qualitativo del settore, a partecipare come docente o istruttore tecnico ai corsi di formazione professionale, a partecipare alle commissioni di accertamento finale ed a collaborare per la definizione dei programmi dei corsi.

Titolo IV
DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI SOCIALI PER GLI ALLIEVI

Art. 29.
Iscrizione e doveri per gli allievi

Possono iscriversi ai corsi di formazione professionale i cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti previsti dal rispettivo ordinamento didattico.

L'iscrizione e la frequenza ai corsi normali di formazione professionale sono completamente gratuite e non può essere richiesto agli allievi alcun esborso.

La frequenza ai corsi normali è obbligatoria.

Gli allievi sono tenuti a collaborare nello svolgimento delle attività formative, a tenere un comportamento corretto verso i docenti, il personale ed i colleghi e a rispettare i beni e le attrezzature collettive ed individuali.

Per l'inosservanza dei suddetti doveri possono essere irrogate sanzioni disciplinari secondo la gravità delle mancanze e con la osservanza delle norme contenute nel regolamento. In ogni caso deve essere garantito il diritto di difesa

Art. 30.
Diritti degli allievi

L'attività associativa degli allievi dei corsi di formazione professionale può liberamente esercitarsi in ordine alle iniziative culturali, politiche, religiose, sociali, ricreative e sportive.

Gli allievi possono promuovere ed organizzare, anche in orario scolastico, gruppi di studio, al fine di discutere argomenti e problemi riguardanti l'attività formativa e possono richiedere eventuali attività integrative. Su tali richieste, sentito il consiglio didattico, decide il comitato di gestione del centro, il quale può destinare a tali attività una quota parte dei fondi assegnati.

Gli allievi hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali del centro fuori dall'orario scolastico, compatibilmente con la disponibilità dei locali e del personale addetto e, in orario scolastico, per cinque ore al mese.

In ogni caso i promotori devono preavvisare il direttore del centro della convocazione dell'assemblea con un giorno di anticipo.

Art. 31.
Biblioteche e materiale didattico

I centri provvedono alla costituzione e all'aggiornamento delle proprie biblioteche tecnico-professionali

Gli allievi dei corsi normali e, in quanto previsto, dei corsi speciali hanno diritto, entro i limiti degli stanziamenti, a disporre gratuitamente dei testi, delle dispense, della cancelleria e del materiale tecnico e didattico necessario per lo svolgimento delle esercitazioni individuali e collettive.

Agli allievi dei corsi previsti dai contratti collettivi di lavoro può essere riconosciuto un rimborso forfettario delle spese di partecipazione.

Art. 32.
Trasporti, mensa e alloggio

La Regione concorre, a favore degli allievi dei corsi normali e, in quanto previsto, dei corsi speciali, alle spese di mensa e di trasporto richieste dalla frequenza del corso.

I comitati di gestione dispongono le modalità d'attuazione, in collegamento con analoghe iniziative degli enti locali.

Agli allievi in condizione disagiata, che per frequentare corsi diurni normali siano costretti a risiedere fuori della famiglia può essere riconosciuta, nell'ambito degli stanziamenti, una indennità per le spese di alloggio e di mantenimento. L'entità e le modalità di erogazione sono stabilite dal comitato di gestione.

La Regione può altresì istituire convitti per gli allievi dei corsi regionali di formazione professionale, sia gestendoli in forma diretta, sia concedendone la gestione, con delibera della giunta regionale, che fissa le condizioni di ammissione e le relative quote.

I posti gratuiti in tali convitti sono assegnati mediante concorso.

I posti dei corsi a carattere convittuale sono assegnati secondo l'ordine di precedenza, con preferenza per i residenti nella provincia. Gli allievi di tali corsi hanno diritto, per il periodo del corso, all'alloggio e al mantenimento, all'assistenza sanitaria e al servizio di lavanderia e guardaroba.

Art. 33.
Provvidenze per particolari categorie

A favore degli allievi che frequentino i corsi di cui allo art. 4, lettere *c*) e *d*), sono riconosciuti assegni speciali di presenza, nella misura determinata dalla giunta regionale, fatti salvi i diritti e le provvidenze stabilite con le leggi dello Stato.

Ai lavoratori che frequentino i corsi di cui al comma precedente, a quelli che frequentino i corsi di cui all'art. 4, lettera *n*), ai lavoratori immigrati che frequentino corsi appositamente organizzati, possono essere riconosciute particolari forme di assistenza determinate in relazione alle specifiche esigenze emergenti.

Sono pure riconosciute le indennità di presenza per gli allievi dei corsi per invalidi civili stabilite a norma dell'art. 24 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nella misura determinata dalla giunta regionale.

Art. 34.
Servizi per i disabili

Gli interventi a favore dei minorati fisici, psichici e sensoriali, degli invalidi per causa di guerra, di lavoro, di servizio, degli invalidi civili, nonchè a favore dei ciechi e dei sordomuti, possono tradursi anche in servizi di accompagnamento

e di trasporto, in lezioni individuali o collettive aventi carattere integrativo, nell'adattamento del macchinario, nelle prestazioni di tecnici, nella fornitura di mezzi e strumenti didattici particolari, nella riserva di posti in convitti e residenze.

Ai mutilati ed invalidi civili sono garantite le provvidenze di cui all'art. 28 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Art. 35.

Assicurazioni

Tutti gli allievi dei corsi istituiti secondo le norme della presente legge sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro dal momento della prima lezione, considerandosi quali «datori di lavoro», ai sensi dell'art. 9 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, i centri o gli enti cui i corsi o le iniziative fanno capo.

Altra assicurazione copre ogni infortunio che possa verificarsi nel tragitto dal domicilio o dal luogo di lavoro alla sede del corso e viceversa, nello svolgimento delle attività didattiche, culturali, ricreative, sportive, promosse dai responsabili dei corsi o col consenso degli stessi, anche in orario extra-scolastico, comprési i percorsi per accedere alle attività stesse; copre altresì i rischi connessi al trasporto degli allievi, con qualsiasi mezzo esso avvenga.

Le norme che precedono si applicano a tutto il personale che presta servizio a qualunque titolo presso i centri o nelle iniziative formative, compresi i docenti.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare, mediante licitazione privata, apposite convenzioni, da valere per tutte le iniziative formative istituite secondo le norme della presente legge.

Titolo V

PROGRAMMAZIONE E COMPETENZE ISTITUZIONALI

Art. 36.

Obiettivi e metodi della programmazione

La Regione elabora ed approva ogni anno, nel quadro di una programmazione pluriennale, un piano per la formazione professionale.

Il piano deve perseguire i seguenti obiettivi:

a) assicurare agli interventi regionali organicità, tenuto conto delle necessità dello sviluppo occupazionale e della mobilità professionale, coerentemente con le indicazioni prioritarie contenute nei piani regionali di sviluppo sociale ed economico;

b) assicurare la presenza ed il controllo pubblico sul settore, dando priorità agli interventi attuati direttamente dalla Regione e dagli enti locali e riconoscendo le altre iniziative in quanto integrative dell'intervento pubblico;

c) evitare la polverizzazione e la dispersione degli interventi, mirando gradualmente ad estendere all'intero territorio il servizio di formazione professionale tramite i centri di formazione professionale;

d) selezionare rigorosamente sotto il profilo dell'efficienza e dell'idoneità tecnica, nonchè dell'aderenza ai programmi regionali, le iniziative riconosciute o ammesse a contributo.

Nell'elaborazione e nell'attuazione del piano la Regione adotta il metodo della consultazione permanente degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, delle forze sociali e produttive.

Art. 37.

Proposte distrettuali e programma provinciale di sviluppo

I consigli distrettuali scolastici formulano entro il mese di dicembre proposte per lo sviluppo della formazione professionale per l'anno formativo successivo, in stretto collegamento con le assemblee comprensoriali o con i consigli delle comunità montane, e coerentemente con le indicazioni prioritarie dei piani di sviluppo socio-economici degli stessi, e le trasmettono alle commissioni provinciali, di cui all'articolo successivo.

Le commissioni provinciali per la formazione professionale formulano, sulla base delle proposte di cui al primo comma e delle richieste presentate dai soggetti interessati, un programma di sviluppo della formazione professionale nella provincia.

Il programma indica, per ciascun distretto scolastico, le esigenze e gli obiettivi da raggiungere in sede provinciale, nonchè le esigenze di cui tener conto a livello regionale.

Art. 38.

Commissioni provinciali per la formazione professionale

Ai fini della elaborazione del piano di cui all'articolo precedente, è istituita presso ciascuna provincia e con sede presso di essa, la commissione provinciale per la formazione professionale, composta:

dal presidente dell'amministrazione provinciale o, per sua delega, dall'assessore provinciale all'istruzione, che la presiede e che ne stabilisce l'ordine del giorno;

da cinque esperti designati dal consiglio provinciale;

da un rappresentante per ciascun comitato comprensoriale compreso nel territorio provinciale;

da otto membri designati dalle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

da tre membri designati rispettivamente dalle organizzazioni provinciali dei datori di lavoro per i settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura;

da tre membri designati dalle organizzazioni provinciali degli artigiani maggiormente rappresentative;

da due membri designati dalle organizzazioni provinciali dei coltivatori diretti;

da un membro designato dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

dal provveditore agli studi, o da un suo delegato;

dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, o da un suo delegato;

da due direttori di centri dipendenti dalla Regione e da due presidi di istituti professionali di Stato;

da tre rappresentanti degli enti gestori di centri riconosciuti.

Partecipano ai lavori della commissione anche gli assessori ed i consiglieri provinciali interessati per competenza di settore.

Per lo svolgimento delle sue funzioni la commissione può strutturarsi per gruppi di lavoro.

Possono presenziare i funzionari la cui presenza sia utile allo svolgimento dei lavori.

La commissione è nominata dal presidente della giunta regionale e dura in carica tre anni. Nel caso che un membro cessi dall'incarico, si provvede alla sua sostituzione fino alla scadenza della commissione.

La commissione provinciale funge da organo consultivo anche per la amministrazione provinciale e per gli enti locali su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti e può proporre iniziative e provvedimenti per lo sviluppo e il miglioramento qualitativo della formazione professionale e tecnica nell'ambito provinciale.

Art. 39.

Elaborazione ed approvazione del piano regionale

I programmi di sviluppo della formazione professionale per ciascuna provincia debbono essere trasmessi alla giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno.

La giunta predispone, entro il mese di aprile, il progetto di piano regionale, coordinando ed integrando i programmi di cui al precedente comma, tenendo conto delle esigenze generali e delle iniziative di scala o interesse regionale.

Il progetto è sottoposto al parere della commissione regionale per la formazione professionale.

La giunta sottopone all'approvazione del consiglio regionale il progetto di piano, allegando il parere della commissione regionale ed i programmi provinciali di sviluppo.

Art. 40.

Commissione regionale per la formazione professionale

Per assicurare la partecipazione, la consultazione permanente ed il controllo sociale, è istituita la commissione regionale per la formazione professionale, composta:

dall'assessore regionale all'istruzione, che la presiede e che ne stabilisce l'ordine del giorno;

dall'assessore regionale al lavoro, che funge da vice presidente;

da sei esperti designati dal consiglio regionale;

da due rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI;

da dodici membri designati dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

da tre membri designati da ciascuna delle organizzazioni regionali dei datori di lavoro per i settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura;

da tre membri designati dalle organizzazioni regionali degli artigiani maggiormente rappresentative;

da due membri designati dalle organizzazioni regionali dei coltivatori diretti;

da un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio;

dal sovraintendente dell'ufficio regionale scolastico della Lombardia o da un suo delegato;

dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato;

da cinque rappresentanti degli enti gestori;

dal responsabile dell'ufficio regionale che sovraintende alla formazione professionale.

Partecipano ai lavori della commissione anche gli assessori ed i consiglieri regionali interessati per competenza di settore.

Possono partecipare i funzionari la cui presenza sia utile allo svolgimento dei lavori.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica tre anni. Nel caso che un membro cessi dall'incarico, si provvede alla sua sostituzione fino alla scadenza della commissione.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato dal presidente della commissione.

La commissione funge da organo consultivo per tutti gli argomenti che le vengono sottoposti dalla giunta e dal consiglio regionale e può proporre iniziative e provvedimenti per lo sviluppo e il miglioramento qualitativo della formazione professionale e tecnica nell'ambito regionale.

Art. 41.
Contenuti del piano regionale della formazione professionale

Il piano regionale per la formazione professionale determina i riferimenti pluriennali e gli obiettivi da perseguire nell'anno formativo successivo, secondo il disposto di cui al precedente art. 36.

In particolare il piano determina i criteri generali per la definizione degli interventi regionali, avendo riguardo:

a) alla localizzazione ed alla tipologia delle iniziative formative disciplinate dalla presente legge, raggruppate per distretti scolastici;

b) al settore economico cui esse si riferiscono ed alla qualifica professionale cui sono dirette;

c) alla istituzione ed al riconoscimento di nuovi centri di formazione professionale;

d) alla attuazione delle iniziative formative già funzionanti presso i centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione o da enti, nonchè al loro eventuale adeguamento e trasformazione in relazione alle esigenze del piano stesso.

Il piano determina altresì il totale delle somme disponibili per le iniziative da svolgere a livello regionale al di fuori dei centri; per investimenti in conto capitale ai sensi del successivo art. 42; per i contributi da assegnare ai sensi dello art. 19 ripartiti per provincia.

Art. 42.
Attuazione del piano regionale

La giunta regionale provvede all'attuazione del piano. In particolare:

a) determina le iniziative formative che dovranno essere svolte da ciascun centro;

b) istituisce e riconosce i centri di formazione professionale previsti dal piano;

c) determina i fondi destinati ai centri, secondo i criteri ed i parametri stabiliti a norma dell'art. 17, ultimo comma, e provvede alla loro erogazione;

d) assegna i contributi di cui all'art. 19, previo parere della commissione consiliare competente;

e) attua quelle iniziative formative che si rendessero necessarie ed urgenti nel corso dell'anno, anche al di fuori delle previsioni generali del piano, informandone preventivamente la competente commissione consiliare;

f) determina le spese da effettuare in conto capitale secondo le voci seguenti:

1) acquisto delle aree e dei beni immobili, progettazione e costruzione di edifici e strutture tecniche destinate allo svolgimento delle attività formative e delle iniziative loro connesse, sulla base del piano di cui all'art. 36;

2) acquisto di beni, arredi, attrezzature e strumenti didattici durevoli;

3) manutenzione straordinaria, ripristino, ampliamento e trasformazione di beni immobili destinati allo svolgimento delle attività formative e delle iniziative loro connesse.

Art. 43.
Altre funzioni amministrative

La giunta regionale:

a) esercita le funzioni amministrative trasferite alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, in ordine agli enti, istituzioni e organizzazioni locali operanti in Lombardia nella materia dell'istruzione artigiana e professionale. In ordine alle attività finanziate o svolte col contributo della Regione, la giunta esercita la vigilanza tecnica ed amministrativa ed impartisce altresì le opportune istruzioni e direttive per l'esatto adempimento delle norme vigenti;

b) nomina, informandone la commissione consiliare competente, i componenti degli organi collegiali degli enti, delle istituzioni e delle organizzazioni operanti nel campo della formazione artigiana e professionale, salvo che i rispettivi ordinamenti non prevedano espressamente che la nomina sia attribuita al consiglio;

c) esercita ogni altra funzione amministrativa spettante alla Regione e non riservata espressamente ad altri organi della Regione.

Art. 44.
Attribuzioni del presidente della giunta regionale

Il presidente della giunta regionale cura la esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Regione a norma della presente legge; adotta i provvedimenti necessari all'esercizio della vigilanza sugli enti, istituzioni ed organizzazioni operanti in materia di formazione professionale; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione.

L'assessore regionale all'istruzione presiede al funzionamento degli uffici e dei servizi operanti nella materia di cui alla presente legge ed assume le iniziative per le proposte da sottoporre ai competenti organi regionali.

L'assessore, se delegato dal presidente della giunta regionale, esercita le funzioni del presidente e firma gli atti della Regione.

Titolo VI
NORME FINANZIARIE

Art. 45.
Capitoli di spesa corrente

Nello stato di previsione della spesa corrente del bilancio regionale per l'anno 1976 e successivi verranno iscritti i seguenti capitoli, cui faranno carico le spese derivanti dalla presente legge:

spese per l'attuazione diretta da parte della Regione delle iniziative di formazione professionale;

spese per il funzionamento dei centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione;

contributi per il funzionamento dei centri di formazione professionale dipendenti da enti;

contributi a enti e scuole per le iniziative complementari di formazione professionale;

spese per il funzionamento delle commissioni provinciali e regionali per la formazione professionale.

Art. 46.
Oneri finanziari

Agli oneri annuali di spesa corrente derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte, per gli anni finanziari 1976 e successivi, con l'utilizzazione della quota annua regionale del fondo per l'addestramento dei lavoratori (art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10), di altri gettiti e proventi destinati specificatamente alle funzioni regionali in materia di formazione professionale, ivi compresi i contributi e gli interventi del Fondo sociale europeo, nonchè, per quanto occorrente, con altre entrate regionali ordinarie ricorrenti.

Per l'anno finanziario 1976 è autorizzata la spesa complessiva di L. 17.650.000.000. Alla copertura della maggiore spesa di L. 3.010.000.000 rispetto alla dotazione dei capitoli di spesa 132203 e 132206 del bilancio 1975, si farà fronte con il contri-

buto messo a disposizione della Regione dal Fondo sociale europeo per l'anno 1976, come da direttiva della commissione delle Comunità economiche europee del 27 dicembre 1974.

La spesa annuale per gli oneri finanziari 1977 e successivi sarà determinata con le singole leggi di approvazione dei bilanci regionali di competenza.

Art. 47.

Capitoli di spesa per investimenti

Nello stato di previsione della spesa in conto capitale dei bilanci regionali 1976 e successivi, verranno iscritti i seguenti capitoli:

spese per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e locali destinati alle attività di formazione professionale;

spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti didattici per le attività di formazione professionale.

La dotazione finanziaria annuale dei predetti capitoli di spesa verrà determinata con appositi provvedimenti legislativi.

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48.

Soppressione dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica

Le funzioni già spettanti ai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 82, sono esercitate dalla Regione, nei modi e con l'osservanza delle norme di cui alla presente legge.

Con effetto dal 1° ottobre 1975 i consorzi di cui al precedente comma sono soppressi.

Con decreto del presidente della giunta regionale è nominato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un commissario straordinario per l'amministrazione di ogni consorzio fino alla data della loro soppressione; dalla stessa data di soppressione il commissario assume le funzioni di liquidatore dell'ente.

La Regione succede nella proprietà dei beni mobili ed immobili dei consorzi e nella titolarità degli altri rapporti attivi e passivi non liquidati.

Le spese di liquidazione e le eventuali passività sono assunte dalla Regione e verranno imputate dall'anno 1976 al capitolo di spesa relativo all'attuazione diretta da parte della Regione delle iniziative di formazione professionale di cui al precedente art. 45.

Gli atti della liquidazione sono sottoposti all'approvazione della giunta regionale.

Il personale dipendente dai consorzi ai sensi dell'art. 6, settimo comma della legge regionale 6 giugno 1972, n. 6, e quello assunto con rapporto continuativo di impiego alla data del 31 dicembre 1974 è trasferito alla Regione con effetto dal 1° gennaio 1976 e viene inquadrato, in soprannumero, nel contingente di 98 unità nei ruoli del personale della giunta, secondo le norme e le modalità previste dalla legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, e sue successive modificazioni, sulla base della tabella di corrispondenza di cui all'allegato.

Gli oneri annuali derivanti dall'applicazione del precedente quinto comma, valutati in lire 550 milioni, verranno iscritti nello stato di previsione della spesa corrente dei singoli bilanci regionali di competenza ed alla loro copertura si provvederà con la soppressione, a partire dall'anno finanziario 1976, dello stanziamento del cap. 132204 concernente «Contributi a consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e per il funzionamento dei centri di orientamento scolastico e professionale».

Nella fase di prima applicazione della presente legge i riconoscimenti e le prese d'atto dei corsi liberi già disposte dai consorzi ai sensi delle disposizioni vigenti, sono confermate per un anno per i corsi annuali fino al termine dei cicli formativi per i corsi aventi durata pluriennale.

Art. 49.

Prima applicazione

La deliberazione del consiglio regionale del 5 febbraio 1975, n. 2605, avente per oggetto «Piano dei corsi di formazione professionale per l'anno 1974-75 e approvazione dei criteri e dei parametri necessari per la determinazione dei contributi» è confermata per l'anno formativo 1975-76 e vale quale approvazione del piano di cui all'art. 36.

La giunta regionale è autorizzata ad apportarvi le modifiche e gli adattamenti che si rendessero necessari, d'intesa con la competente commissione consiliare.

In attesa dei provvedimenti istitutivi dei centri di cui alla presente legge, la giunta regionale a decorrere dal 1° ottobre 1975, provvede a promuovere la costituzione dei comitati di gestione nei centri dipendenti dalla Regione, dagli enti locali e dagli enti gestori esistenti e funzionanti.

Art. 50.

Abrogazioni

Sono abrogate le leggi regionali 6 giugno 1972, n. 6; 3 luglio 1972, n. 18; 17 luglio 1972, n. 21.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 16 giugno 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 29 *aprile* 1975)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1975, n. **94**.

Norme concernenti il personale addetto alla formazione professionale.

(*Pubblicata nel* 5° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 16 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni generali

Il personale della Regione addetto alla formazione professionale è inquadrato nel ruolo del personale della giunta regionale secondo le qualifiche funzionali in esso comprese.

Nell'ambito del ruolo del personale della giunta regionale è separatamente determinato il contingente dei posti di organico del personale docente. Pertanto la ripartizione della dotazione organica complessiva del ruolo del personale della giunta prevista dall'art. 1 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48 e successive modificazioni risulta così modificata:

a) *Amministrazione generale*:

qualifica I n. 37;
qualifica II n. 120;
qualifica III n. 409;
qualifica IV n. 378;
qualifica V n. 506;
qualifica VI n. 594;
qualifica VII n. 239;
qualifica VIII n. 100.
Totale n. 2383.

b) *Docenti della formazione professionale*:

qualifica V n. 299;
qualifica VI n. 100.
Totale n. 399.

Dotazione organica complessiva del personale della giunta: n. 2782.

Allo stato giuridico ed economico del personale della formazione professionale si applicano le norme della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48 e successive modificazioni, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

Gli organici di cui alla lettera *b*) saranno annualmente aggiornati con legge, sulla base della programmazione dei corsi, anche ai fini dell'ultimo comma dell'art. 2.

Titolo I

PERSONALE DOCENTE

Art. 2.
Inquadramento docenti

La funzione docente è unica e il personale ad essa addetto ha i medesimi diritti e doveri regolati dalla legge sullo ordinamento della formazione professionale.

Per l'accesso alla qualifica funzionale V è richiesto il possesso del diploma di istruzione media di 1° o 2° grado, secondo le specificazioni determinate nei bandi di concorso.

Per l'accesso alla qualifica funzionale VI è richiesto il possesso del diploma di laurea, secondo le specificazioni determinate nei bandi di concorso.

Possono altresì accedere alla qualifica VI, nei limiti della sua dotazione organica, i docenti appartenenti alla qualifica funzionale V che abbiano superato le prove finali di appositi corsi di qualificazione pedagogica e didattica e che abbiano maturato almeno un quadriennio di servizio.

Nella prima applicazione della presente legge il personale in organico non in possesso di laurea con almeno quattro anni di servizio e con frequenza di due corsi di natura tecnico-pedagogica-didattica è inquadrato nella qualifica VI.

Art. 3.
Campiti del personale docente

Il personale docente adempie ai seguenti compiti:

a) svolgere l'insegnamento teorico e pratico della propria disciplina secondo i programmi previsti ed osservando le modalità di cui all'art. 10;

b) partecipare alle attività di ricerca e di sperimentazione per il miglioramento dei programmi e dei metodi formativi; collaborare coi colleghi e con la direzione del centro alla formulazione dei piani didattici; partecipare alle riunioni del consiglio didattico, alle attività promosse dai centri per la innovazione tecnico-educativa e dell'assessorato regionale all'istruzione;

c) sollecitare e stimolare il perfezionamento civile, culturale e tecnico degli allievi, con particolare riguardo per quelli che avessero difficoltà di apprendimento;

d) vigilare sulla corretta utilizzazione degli arredi, dei macchinari e delle attrezzature loro affidate;

e) curare la tenuta regolare dei diari, dei registri e degli altri documenti scolastici loro affidati;

f) eleggere il coordinatore didattico, di cui all'art. 4;

g) partecipare alle commissioni per le prove finali di cui siano stati nominati componenti;

h) tenere i necessari contatti con le famiglie degli allievi e con gli operatori socio-educativi addetti all'assistenza degli allievi;

i) procedere, in base alle disposizioni dell'assessorato, alle visite tecnico-ispettive per le materie di competenza, e redigere le conseguenti relazioni;

l) curare il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche attraverso la partecipazione ai corsi e agli incontri appositamente istituiti;

m) adempiere ad ogni altro compito educativo richiesto dal comitato di gestione relativo alle esigenze funzionali del centro e della sede.

I docenti sono altresì tenuti a supplire, in caso di necessità, i colleghi assenti.

Art. 4.
Coordinatore didattico

Un docente di ruolo è eletto, ogni due anni, da tutti i docenti del centro, per svolgere compiti di coordinamento didattico.

Il coordinatore didattico può essere in tutto o in parte sollevato dagli incarichi di insegnamento, in relazione all'impegno richiesto dalle dimensioni del centro, su autorizzazione dell'assessore.

Egli in particolare in collaborazione con il direttore del centro:

a) presiede alle riunioni del consiglio didattico e cura l'attuazione delle iniziative da esso promosse;

b) propone al direttore la formazione dell'orario, in base ai criteri stabiliti dal consiglio didattico;

c) coopera al buon andamento funzionale e disciplinare dei corsi e delle altre iniziative formative, stimolando il lavoro di gruppo e la partecipazione attiva di tutti gli interessati;

d) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del comitato di gestione.

Art. 5.
Concorsi

Salvo quanto diversamente disposto dal successivo art. 12 l'assunzione del personale docente avviene per pubblico concorso per titoli ed esami.

Il bando di concorso specifica il gruppo di discipline di insegnamento per le quali il concorso è bandito, il numero di posti e i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti.

Il limite di età per l'ammissione ai concorsi stabilito dalla legge 25 novembre 1973, n. 48 può essere elevato a 45 anni per i docenti delle materie tecnico-pratiche secondo quanto definito da apposito regolamento. Le domande di ammissione vanno presentate alla giunta regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.

In ciascun concorso il 25 % dei posti per cui è indetto è riservato a coloro che abbiano prestato servizio come docenti incaricati ai sensi dell'art. 12 per un periodo complessivo non inferiore a due anni.

Non si applicano a questi concorsi le norme previste allo art. 3, secondo comma e all'art. 7 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48.

Art. 6.
Prove d'esame

Le prove d'esame consistono in una prova scritta, in una prova orale e, qualora le materie d'insegnamento lo comportino, in una prova tecnico-pratica. Inoltre il candidato deve effettuare una prova di insegnamento, su un tema compreso nel programma del gruppo di materie oggetto del concorso.

La prova scritta verterà su un argomento scelto dal candidato su una terna di temi proposta dalla commissione.

Qualora si tratti di concorso per l'insegnamento di lingue straniere la prova scritta deve essere effettuata nella lingua straniera.

La prova orale consisterà in un colloquio su argomenti appartenenti al gruppo di discipline oggetto del concorso.

La prova tecnico-pratica consisterà nell'esecuzione di esperimenti o di opere che consentano di accertare le capacità applicative del candidato.

Nella prova di insegnamento il candidato può utilizzare qualsiasi strumento tecnico-didattico che ritenga utile.

Alle prove di esame dovrà essere assegnata la metà del punteggio a disposizione della commissione, da essa preventivamente stabilito. La restante metà dovrà essere assegnata ai titoli specifici di studio, di servizio, di aggiornamento professionale, ai precedenti professionali, alle pubblicazioni, secondo la ripartizione decisa dalla commissione.

A parità di punteggio, nella graduatoria sarà data la precedenza a chi ha maggiore anzianità di insegnamento, nelle materie messe a concorso, nei centri di formazione professionale istituiti o riconosciuti dalla Regione, nelle scuole pubbliche o legalmente riconosciute.

Art. 7.
Commissioni esaminatrici

La commissione esaminatrice per ciascun concorso è nominata dal presidente della giunta regionale ed è composta da:

a) un dipendente regionale di ruolo, con qualifica non inferiore alla VII, con funzioni di presidente;

b) due esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti fra estranei all'amministrazione regionale, sentita la commissione regionale per la formazione professionale;

c) un docente di ruolo nelle predette materie, designato, a turno, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

d) un dipendente regionale designato dal consiglio del personale, avente una qualifica non inferiore a quella corrispondente ai posti messi a concorso.

Le operazioni di concorso devono concludersi entro tre mesi dalla data di pubblicazione del bando, se il numero dei candidati partecipanti è inferiore a 30, entro quattro mesi, se il numero è inferiore a 100, entro sei mesi se è superiore a 100.

Art. 8.

Periodo di prova

La durata del periodo di prova è di sei mesi di effettivo servizio.

Nel periodo di prova il personale è tenuto a frequentare corsi di formazione e di aggiornamento indicati dall'amministrazione regionale.

Nella valutazione del periodo di prova, sentito il comitato di gestione, si dovrà tener conto congiuntamente dei risultati del servizio prestato e dei risultati della frequenza dei corsi di formazione o di aggiornamento.

Art. 9.

Assegnazione ai centri di formazione professionale

All'atto della nomina il docente è assegnato ad un centro di formazione professionale, sulla base della scelta effettuata dal docente e secondo l'ordine di graduatoria dei vincitori.

Il docente è tenuto ad insegnare le discipline oggetto del concorso di cui è risultato vincitore presso il centro a cui è stato assegnato o presso le sedi staccate o comunque da esso dipendenti, oppure, quando ciò sia necessario per completare l'orario di insegnamento previsto dal successivo articolo 10, presso un centro vicino, sentito il comitato di gestione.

Ove il docente presti la sua attività in più sedi o in una sede diversa da quella del centro a cui è assegnato, ad esso spetta esclusivamente il rimborso delle spese di trasporto nella misura e con le modalità previste dagli articoli 46 e 47 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48.

Art. 10.

Orario di servizio

L'orario di servizio del personale docente è di 37½ ore settimanali di cui 20-22 riservate all'attività di insegnamento e le rimanenti alle attività complementari.

Per il personale docente impegnato nell'insegnamento in orario serale successivo alle ore 18 per non meno di 8 ore settimanali, l'orario di servizio è di 30 ore settimanali di cui 18 riservate all'attività di insegnamento e 12 all'attività complementare.

Ove per particolari esigenze le ore di lezione eccedano le 22 e le 18 settimanali, rispettivamente per il personale docente di cui al primo e al secondo comma, tali ore di lezione verranno considerate lavoro straordinario.

Nell'orario riservato alle attività complementari, il personale docente curerà i contatti con le famiglie degli allievi, l'elaborazione tecnico-didattica e il proprio aggiornamento professionale e svolgerà attività didattica complementare mediante ripetizioni e lezioni particolari ad allievi sia singoli, sia a gruppi secondo indirizzi generali fissati dal comitato di gestione.

Art. 11.

Assegnazione temporanea

Il presidente della giunta regionale può disporre, col consenso degli interessati ed informandone il comitato di gestione, che i docenti siano temporaneamente esentati, anche a tempo parziale, dall'insegnamento per essere assegnati a compiti di ricerca, di studio e di documentazione in materie educative, per ispezioni tecnico-didattiche, per compiti di sperimentazione e di aggiornamento e per la realizzazione delle iniziative formative promosse dalla Regione e previste dalla legge sull'ordinamento della formazione professionale.

Art. 12.

Incarichi di insegnamento

Per l'attuazione da parte della Regione, in forma diretta o mediante centri da essa istituiti, delle iniziative formative previste dal piano annuale possono essere conferiti incarichi annuali di insegnamento per quelle discipline cui non possa provvedersi con personale docente di ruolo, entro i limiti degli stanziamenti previsti per la gestione diretta o per ciascun centro.

La giunta regionale, su parere conforme della commissione regionale per la formazione professionale, stabilisce i criteri generali per la formulazione delle graduatorie, tenendo conto dei titoli di studio professionali, delle esperienze lavorative, delle attività di insegnamento precedentemente prestate in corsi di formazioni professionale regionali, della partecipazione a corsi di aggiornamento. Il possesso di abilitazione ad insegnamento nelle discipline oggetto dell'incarico costituisce titolo di precedenza.

Gli incarichi possono essere attribuiti per l'intero orario di servizio dei docenti di ruolo o per un minor numero settimanale di ore di insegnamento e proporzionalmente per le attività complementari.

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal direttore del centro, su delibera conforme del comitato di gestione, previo avviso pubblico, sulla base della graduatoria del centro.

Per gli insegnamenti dei corsi gestiti direttamente dalla Regione gli incarichi sono conferiti dal presidente della giunta regionale.

In caso di temporanea assenza del docente di ruolo o incaricato, ove non si possa provvedere con il personale in servizio presso il centro, il direttore dello stesso può conferire supplenze, dandone immediata comunicazione all'assessorato competente e al comitato di gestione.

Art. 13.

Trattamento giuridico ed economico dei docenti incaricati

Il trattamento economico dei docenti incaricati con obbligo di servizio pari ai docenti di ruolo è determinato in misura corrispondente a quello iniziale previsto per questi ultimi e comprende inoltre l'indennità integrativa, le quote aggiunte di famiglia, nonchè una quota di tredicesima mensilità corrispondente ai mesi di servizio prestato.

Il trattamento economico degli incaricati con orario di insegnamento inferiore a quello previsto dal primo e secondo comma dell'art. 10 è determinato rispettivamente in tanti ventiduesimi e diciottesimi del trattamento di cui al primo comma quante sono le ore settimanali di insegnamento.

Si applicano in quanto compatibili, le norme sullo stato giuridico ed economico del personale docente di ruolo. In deroga all'art. 43 della legge regionale n. 48 del 25 novembre 1973, ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza, il personale di cui al presente articolo può essere iscritto in enti diversi da quelli obbligatoriamente indicati per gli altri dipendenti regionali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso delle supplenze temporanee di cui all'ultimo comma dell'art. 12.

Art. 14.

Prestazioni professionali per la collaborazione didattica

La Regione può avvalersi, per l'insegnamento di materie richiedenti particolare perizia o specializzazione, delle prestazioni di tecnici ed esperti, coi quali instaura un rapporto di collaborazione professionale.

L'incarico di collaborazione presso un centro di formazione professionale è conferito dal direttore del centro, previa delibera del comitato di gestione che ne stabilisce le modalità e il compenso, o dal presidente della giunta, nel caso di insegnamento relativo ai corsi gestiti direttamente dalla Regione.

Il compenso è determinato in relazione alla qualità delle prestazioni professionali, alla quantità dell'impegno richiesto, alla particolarità delle situazioni, anche in rapporto alle spese ed ai tempi di spostamento richiesti.

La delibera del comitato di gestione è soggetta a ratifica da parte della giunta.

Titolo II

COMPITI DEL PERSONALE NON DOCENTE ADDETTO AI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 15.

Funzioni di direttore e di vice direttore

Le funzioni di direttore e, ove necessario, di vice direttore dei centri di formazione professionale istituiti dalla Regione sono attribuite dalla giunta regionale, sentito il parere del comitato di gestione del centro, al personale di ruolo dipendente dalla giunta regionale con qalifica non inferiore alla VI.

Il direttore del centro:

a) promuove e coordina le attività del centro secondo le direttive regionali e del comitato di gestione, in conformità al piano annuale di attività;

b) partecipa alle sedute del comitato di gestione; cura l'attuazione delle delibere dello stesso e firma gli atti del centro;

c) è responsabile della gestione amministrativa e contabile del centro e firma gli ordinativi di spesa unitamente al segretario economo;

d) adotta i provvedimenti relativi al personale previsti dalle norme vigenti;

e) promuove i servizi sociali per gli allievi, i contatti con le famiglie, con le associazioni degli allievi, con le organizzazioni sindacali e di categoria e le forze sociali, con le aziende e con gli enti locali;

f) è responsabile del materiale e delle dotazioni didattiche ricevute in consegna;

g) collabora allo sviluppo delle iniziative formative regionali anche mediante la partecipazione alle prove finali presso gli altri centri e svolgendo attività ispettive;

h) svolge tutte le altre funzioni previste dalla presente legge e dalle altre leggi regionali.

Il vice direttore, ove designato, collabora con il direttore, svolgendo le funzioni da questi delegate e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 16.
Funzioni di segretario-economo

Le funzioni di segretario-economo sono conferite dal presidente della giunta regionale a personale amministrativo con qualifica non inferiore alla V.

Il segretario-economo e responsabile solidalmente col direttore della gestione contabile del centro.

Art. 17.
Compiti degli operatori socio-educativi

Gli operatori socio-educativi svolgono attività di sostegno psico-pedagogico, sociologico e tecnico-didattico alla formazione professionale, anche al fine di integrare e di potenziare le attività di insegnamento.

Agli operatori socio-educativi spettano in particolare i seguenti compiti:

a) svolgere le indagini e le ricerche relative ai dati socio-economici delle realtà sulle quali sono chiamati ad intervenire, e compiere le conseguenti elaborazioni;

b) partecipare alle attività di ricerca e di sperimentazione dei nuovi metodi didattici e dei nuovi contenuti formativi, anche mediante la produzione, la sperimentazione e l'aggiornamento di materiale tecnico-didattico;

c) svolgere l'insegnamento tecnico e sperimentale, nello ambito dei programmi loro assegnati;

d) svolgere attività di supervisione nei confronti degli interventi socio-psicologici individuali e collettivi;

e) svolgere attività di assistenza psico-pedagogica a favore degli allievi ospitati nei centri a carattere convittuale;

f) attuare le iniziative formative, i seminari e le consulenze specifiche derivanti dalla loro specializzazione;

g) svolgere le azioni volte alla riabilitazione e al reinserimento di disabili e disadattati da parte degli organismi a ciò preposti;

h) partecipare alle commissioni per le prove finali di cui siano stati nominati componenti e procedere alle visite ispettive di cui siano incaricati;

i) curare il proprio aggiornamento culturale e professionale anche attraverso la partecipazione ai corsi e agli incontri appositamente istituiti;

l) tenere i contatti coi direttori e coi docenti dei centri di formazione professionale, con le autorità scolastiche, mediche, educative, con gli operatori degli altri servizi sociali, specie a livello distrettuale e con gli organi previsti dalla legge sull'ordinamento della formazione professionale;

m) adempiere ad ogni altro compito richiesto dalle esigenze funzionali del centro, tenuto conto delle indicazioni del comitato di gestione.

Gli operatori socio-educativi informano il proprio metodo di lavoro ai principi della collegialità e della interdisciplinarietà.

Art. 18.
Prestazioni professionali per collaborazione socio-educativa

La Regione può avvalersi, per l'espletamento a tempo parziale dei compiti di cui all'articolo precedente, presso i centri per la innovazione tecnico-educativa, delle prestazioni di tecnici ed esperti, coi quali instaura un rapporto di collaborazione professionale.

L'incarico di collaborazione è conferito dal direttore del centro, su deliberazione del comitato di gestione che ne stabilisce le modalità e il compenso, secondo il disposto di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 14.

Art. 19.
Compiti del personale amministrativo

Il personale amministrativo svolge presso ciascun centro di formazione professionale i compiti concernenti la gestione e la conduzione contabile ed amministrativa, la segreteria, l'archivio, il protocollo, la copisteria e simili.

Art. 20.
Compiti del personale ausiliario

Il personale ausiliario svolge presso ciascun centro di formazione professionale tutte le mansioni connesse a compiti di custodia, di magazzino, di riordino delle aule e degli uffici di consegna di atti nonchè le altre mansioni di carattere prevalentemente ausiliario, compresa la riproduzione meccanica e fotostatica di documenti, i servizi di custodia, il centralino, la conduzione di macchine ed autovetture.

Art. 21.
Personale a tempo determinato

La giunta regionale, su proposta del comitato di gestione del centro, può disporre entro i limiti di spesa previsti per ciascun centro, l'assunzione con contratto a tempo determinato, non superiore ad un anno, anche a orario parziale, di personale amministrativo e ausiliario, presso i centri di formazione professionale nel caso ciò risulti necessario per:

a) sostituzione del personale di ruolo temporaneamente assente;

b) istituzione di nuovi centri o sedi;

c) svolgimento di attività formative di carattere straordinario.

A tale personale è attribuito un trattamento economico corrispondente a quello iniziale spettante ai dipendenti regionali con qualifica corrispondente a mansioni analoghe. In deroga all'art. 43 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza lo stesso, può essere iscritto in enti diversi da quelli obbligatoriamente indicati per gli altri dipendenti regionali.

Art. 22.
Orario di servizio

Fermo restando quanto disposto dall'art. 34 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, la distribuzione dell'orario di servizio nell'arco della settimana per il personale non docente addetto ai centri di formazione professionale è determinata con delibera del comitato di gestione in ragione delle esigenze funzionali del centro.

Nei confronti del personale addetto ai centri professionali alberghieri o comunque ai centri ove si attua il regime convittuale il limite massimo previsto nel terzo comma dell'art. 42 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, è elevato a 400 ore annue.

L'autorizzazione è concessa dal direttore del centro, nei limiti delle disponibilità finanziarie

Art. 23.
Vitto e alloggio

Nei centri di formazione professionale a regime convittuale al personale docente e non docente che, per esigenze direttamente collegate alla formazione ed all'assistenza degli allievi,

e costretto a trattenersi presso il centro, in coincidenza degli orari del servizio di mensa o del pernottamento nel centro, può essere concesso, compatibilmente con le possibilità ed i criteri organizzativi del centro stesso, di usufruire gratuitamente del servizio di mensa e di alloggio.

I benefici di cui al comma precedente sono riconosciuti nominativamente dal presidente della giunta regionale, su conforme parere del comitato di gestione.

Art. 24.

Personale dei centri per la formazione professionale alberghiera

Per assicurare un tirocinio pratico agli allievi, secondo le norme della legge sull'ordinamento della formazione professionale, è autorizzata presso i centri di formazione professionale alberghiera l'assunzione di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, a tempo determinato, esclusivamente assegnato alla gestione alberghiera.

Tale personale è assunto dal direttore del centro sentito il comitato di gestione.

Il direttore del centro, coadiuvato dal vice direttore e da un numero adeguato di istruttori, responsabili dei servizi di sala, cucina, bar, ricevimento e portineria, assicura il coordinamento delle attività alberghiere e di insegnamento al fine di realizzare l'unità dei momenti formativi.

Al personale di cui al primo comma si applica il trattamento economico stabilito per il personale a tempo determinato di cui all'art. 19 della presente legge; allo stesso personale e al personale di cui al secondo comma che comunque partecipi a compiti inerenti alla gestione alberghiera, è riconosciuta, limitatamente al periodo di effettiva durata della stessa gestione, una maggiorazione pari al 12,50 % del livello retributivo in godimento a titolo di premio in deroga.

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

Delega di firma

L'assessore regionale competente, se delegato dal presidente della giunta regionale, firma gli atti di sua competenza previsti dalla presente legge.

Art. 26.

Norme finanziarie

Agli oneri annuali derivanti dall'applicazione dell'art. 1, dell'art. 22 e dell'art. 27 della presente legge si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 132200, 132201 e 132202 iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975 e dei corrispondenti capitoli che verranno iscritti nei bilanci regionali per gli anni finanziari successivi.

Agli oneri annuali derivanti dall'applicazione degli articoli 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23 e 24 della presente legge si provvede con lo stanziamento del cap. 132203 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975 e del corrispondente capitolo che verrà iscritto nei bilanci regionali per gli anni finanziari successivi.

Art. 27.

Norme di primo inquadramento del personale della formazione professionale

E' inquadrato, a domanda, nel ruolo del personale della giunta regionale, sulla base della tabella *A* allegata alla legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, in relazione all'incarico conferito, il personale non docente addetto ai centri di formazione professionale, nonchè il personale addetto alla formazione professionale alberghiera con funzioni tecniche e formative entro il 31 dicembre 1974, in applicazione della legge regionale 17 luglio 1972, n. 21 e sue proroghe e per il quale non sia applicabile l'art. 81 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, subordinatamente al superamento di prove di idoneità esperite dal consiglio del personale con modalità da questo fissate.

E' altresì inquadrato, a domanda e subordinatamente al superamento di prove di idoneità esperite dal consiglio del personale integrato da un impiegato regionale esperto nominato dalla giunta regionale, il personale docente con incarico non inferiori ai minimi di durata e di orario richiamati dallo art. 11 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 21, cui nell'esercizio 1974-75 sia stato conferito il terzo incarico di insegnamento in applicazione dell'art. 81, terzo comma, della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48. Sono inquadrati nella qualifica funzionale VI coloro che sono in possesso del diploma di laurea e nella qualifica funzionale V i restanti. L'inquadramento ha decorrenza ad ogni effetto dalla data di assunzione.

L'inquadramento del personale di cui al presente articolo avviene anche in soprannumero rispetto ai contingenti di ogni singola qualifica purchè nei limiti della dotazione organica complessiva del personale della giunta.

Nei primi tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge la riserva dei posti di cui al precedente art. 5, quarto comma, è elevata al cinquanta per cento per il personale docente in servizio al momento del bando di concorso e che, all'entrata in vigore della presente legge, risulti al secondo incarico di insegnamento con un impegno non inferiore ai minimi di durata e di orario previsti dall'art. 11 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 21.

Art. 28.

Prima applicazione

In sede di prima applicazione della presente legge, la giunta regionale provvede con proprie delibere ad individuare, sulla base dei titoli di servizio, la disciplina di insegnamento attribuita a ciascun docente inquadrato nei ruoli organici.

Il personale regionale svolgente funzioni di direttore o di vice direttore di centro regionale di formazione professionale al momento dell'entrata in vigore della presente legge può essere confermato a svolgere le proprie funzioni, anche se inquadrato in qualifica inferiore alla VI.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 16 giugno 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del 29 aprile 1975*).

(7650)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752570)